SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma — Anno 137° — Numero 74

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Giovedì, 28 marzo 1996** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Taranto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di Taranto ed il sindaco nella persona del sig. Giancarlo Cito;

Considerato che, in data 24 febbraio 1996, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Taranto è sciolto.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1996

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Taranto è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giancarlo Cito.

Il citato amministratore, in data 24 febbraio 1996, ha rassegnato le dimissioni dalla carica, divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Taranto.

Roma, 15 marzo 1996

Il Ministro dell'interno: CORONAS

96A2015

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Andria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di Andria (Bari) ed il sindaco nella persona del dott. Giannicola Sinisi;

Considerato che, in data 23 febbraio 1996, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Andria (Bari) è sciolto.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1996

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Andria (Bari) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Giannicola Sinisi.

Il citato amministratore, in data 23 febbraio 1996, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Andria (Bari).

Roma, 15 marzo 1996

Il Ministro dell'interno: CORONAS

96A2016

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Mola di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di Mola di Bari (Bari) ed il sindaco nella persona dell'ing. Ernesto Maggi;

Considerato che, in data 23 febbraio 1996, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Mola di Bari (Bari) è sciolto.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1996

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Mola di Bari (Bari) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona dell'ing. Ernesto Maggi.

Il citato amministratore, in data 23 febbraio 1996, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Mola di Bari (Bari).

Roma, 15 marzo 1996

Il Ministro dell'interno: CORONAS

96A2017

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Capurso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Capurso (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Capurso (Bari) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Antonia Bellomo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1996

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Capurso (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, composto dal sindaco e da venti membri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 15 febbraio 1996, da dieci consiglieri e dalle successive dimissioni, presentate in data 29 febbraio 1996, da un altro membro del civico consesso.

Il prefetto di Bari, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 369/13.1/Gab. del 4 marzo 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Capurso (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Antonia Bellomo.

Roma, 13 marzo 1996

Il Ministro dell'interno: CORONAS

96A2018

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Bisceglie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Bisceglie (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, e composto dal sindaco e da trenta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da sedici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bisceglie (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luigi Parlangeli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1996

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Bisceglie (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 13 marzo 1996, da sedici membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Bari, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bisceglie (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott. Luigi Parlangeli.

Roma, 15 marzo 1996

Il Ministro dell'interno: CORONAS

96A2019

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Strongoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Strongoli (Crotone), eletto nelle consultazioni amministrative del 7 giugno 1992, è composto da venti consiglieri;

Considerato che nel suddetto comune, a causa della mancata surrogazione, ai sensi dell'art. 7 della legge 15 ottobre 1993, n. 415, dei dieci componenti dimissionari, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Strongoli (Crotone) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Piero Ucci è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1996

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Strongoli (Crotone), al quale la legge assegna venti membri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa della mancata surrogazione, ai sensi dell'art. 7 della legge 15 ottobre 1993, n. 415, dei dieci componenti dimissionari.

Invero, il consiglio comunale di Strongoli, reinsediatosi a seguito della sentenza del T.A.R. Calabria n. 222 del 26 gennaio/21 febbraio 1996, avrebbe dovuto procedere nei termini di legge, alla surroga dei consiglieri dimissionari.

Il prefetto di Crotone, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1099/Gab. del 4 marzo 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Strongoli (Crotone) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Piero Ucci.

Roma, 15 marzo 1996

Il Ministro dell'interno: CORONAS

96A2020

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Petilia Policastro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Petilia Policastro (Crotone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da dodici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Petilia Policastro (Crotone) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Renato Bartoli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1996

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Petilia Policastro (Crotone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 4 marzo 1996, da dodici membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Crotone, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1037/Gab. dell'11 marzo 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Petilia Policastro (Crotone) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Renato Bartoli.

Roma, 15 marzo 1996

Il Ministro dell'interno: CORONAS

96A2021

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Cimitile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Cimitile (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da quindici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cimitile (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Assunta Falco è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1996

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cimitile (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, composto dal sindaco è da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da quindici membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Napoli, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 6890/Gab.EE.LL. del 12 marzo 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, a causa delle dimissioni della quasi totalità del corpo consiliare, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cimitile (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Assunta Falco.

Roma, 15 marzo 1996

Il Ministro dell'interno: CORONAS

96A2022

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Turate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Turate (Como), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Turate (Como) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Montefusco è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1996

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Turate (Como), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 9 marzo 1996, da nove membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Como, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 781/Gab. dell'11 marzo 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Turate (Como) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco Montefusco.

Roma, 15 marzo 1996

Il Ministro dell'interno: CORONAS

96A2023

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 marzo 1996.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio prof. Giovanni Motzo per la funzione pubblica e gli affari regionali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 22 marzo 1996 con il quale al Ministro senza portafoglio prof. Giovanni Motzo è stato conferito l'incarico per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Visti gli articoli 5 e 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Viste le vigenti disposizioni recanti attribuzioni al Ministro medesimo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 22 marzo 1996, il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e per gli affari regionali, prof. Giovanni Motzo, è delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano le seguenti aree:

1) Funzione pubblica:

a) l'organizzazione ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

b) le iniziative di riordino e razionalizzazione di organi e procedure;

c) le iniziative dirette ad assicurare l'efficienza e la produttività delle pubbliche amministrazioni, la trasparenza dell'azione amministrativa ed il miglioramento dei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini;

d) le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni, nonché quelle inerenti alle sedi di lavoro, ai servizi sociali e alle strutture delle pubbliche amministrazioni;

e) l'attuazione della legge 29 marzo 1983, n. 93, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, della legge 12 giugno 1990, n. 146, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle altre leggi di soppressione e riordino di enti pubblici;

f) la Scuola superiore della pubblica amministrazione, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni,la presidenza della Conferenza dei dirigenti generali preposti ai servizi del personale e di organizzazione;

g) le attività residuali della segreteria dei ruoli unici e l'attuazione della normativa della legge 23 ottobre 1988, n. 482.

Sono fatte salve le competenze attribuite dalla legge direttamente al Ministro e al Dipartimento della funzione pubblica.

2) Affari regionali:

a) l'esame delle leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e i conflitti di attribuzione tra lo Stato e le regioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 della Costituzione;

b) l'azione del Governo inerente ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche relativamente ai rapporti tra queste e gli enti locali, nonché il particolare procedimento per le impugnative delle leggi regionali e provinciali conseguenti all'applicazione dell'art. 97 dello statuto speciale di autonomia della regione Trentino-Alto Adige;

c) l'elaborazione di provvedimenti di natura normativa ed amministrativa concernenti le regioni e le province ad autonomia speciale, con particolare riguardo alle norme di attuazione degli statuti;

d) i problemi delle minoranze linguistiche e dei territori di confine;

e) il compimento di atti dovuti in sostituzione di organi regionali inadempienti nell'esercizio di funzioni delegate ed in attuazione di obblighi comunitari, definendo le relative proposte in collaborazione con i Ministri competenti per settore;

f) l'attività dei Commissariati del Governo nelle regioni a statuto ordinario e nelle province autonome di Trento e Bolzano nonché delle corrispondenti rappresentanze dello Stato nelle regioni a statuto speciale, sotto i profili organizzativo, logistico, funzionale e di programmazione finanziaria. La nomina dei presidenti e degli altri componenti delle commissioni statali di controllo sulle amministrazioni regionali, previo concerto con il Ministro dell'interno: la costituzione e la nomina del Comitato tecnico di coordinamento delle attività delle commissioni stesse, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479;

g) la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

h) i rapporti con i Comitati interministeriali e con gli altri organi collegiali istituiti presso amministrazioni statali, le determinazioni dei quali incidano su competenze regionali, verificandone e promuovendone l'attuazione coordinata da parte di amministrazioni statali, enti pubblici e società a partecipazione pubblica;

i) la definizione di questioni concernenti l'attività delle regioni di rilievo internazionale e comunitario;

l) gli atti relativi alle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni ove sia previsto un intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Ministro è inoltre delegato:

a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti nelle materie oggetto del presente decreto presso altre amministrazioni ed istituzioni;

a costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto;

a provvedere, nelle predette materie, ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1996

Il Presidente: DINI

96A2080

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 1° marzo 1996.

Istituzione della banca dati degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nella parte in cui disciplina le modalità ed i requisiti per la nomina dell'organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, nella parte in cui demanda ad apposito decreto del Ministro dell'interno le modalità di comunicazione dei nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico di revisore;

Ritenuta la necessità di stabilire le suddette modalità di comunicazione, anche al fine di costituire una apposita banca dati;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della prima costituzione della banca dati degli organi di revisione economico-finanziaria, i comuni, le province, le comunità montane, le città metropolitane e le unioni di comuni, con esclusione degli enti locali della regione Trentino-Alto Adige, provvedono alla comunicazione dei nominativi dei soggetti eletti quali revisori a mezzo dell'allegato modello *A*, che fa parte integrante del presente decreto, da inviare entro il 30 giugno 1996 con le seguenti modalità:

una copia al C.N.E.L. - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, viale Lubin, 2 - 00196 Roma;

una copia alla prefettura competente per territorio; per i soli enti della regione autonoma Valle d'Aosta la copia va inviata all'ufficio di presidenza della giunta regionale.

Art. 2.

Per la comunicazione delle successive variazioni dell'organo di revisione gli enti locali inviano, con le modalità di cui all'art. 1, l'allegato modello *A* entro venti giorni dalla data di esecutività della delibera di nonima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 1996

Il Ministro: CORONAS

ALLEGATO

Ministero dell'Interno

BANCA DATI DEGLI ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI
(Articolo 100 decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77)

(Modello A)

CODICE ENTE[1] ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ **PROVINCIA** ☐☐ **TIPO ENTE**[2] ☐

DENOMINAZIONE ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

TELEFONO ☐☐☐☐/☐☐☐☐☐☐☐☐ **FAX** ☐☐☐☐/☐☐☐☐☐☐☐☐

ORGANO DI REVISIONE[3] ☐

TIMBRO DELL'ENTE

IL SEGRETARIO

____

La presente comunicazione consta di n. pagine, compresa la presente.

---

[1] (N.B.: RISERVATO AL MINISTERO DELL'INTERNO)
[2] (A= AMM.NE PROVINCIALE; C= COMUNE; R= CITTÀ' METROPOLITANA; M= COMUNITA' MONTANA; U= UNIONE DI COMUNI)
[3] (1= ORGANO COLLEGIALE; 2= REVISORE UNICO)

NOME ENTE .... *Pagina n.* □

DATI DEL REVISORE

COGNOME □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

NOME □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

INDIRIZZO □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

COMUNE DI RESIDENZA □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□ **PROVINCIA** □□ **C.A.P.** □□□□□

CODICE FISCALE □□□□□□□□□□□□□□□□

DELIBERA DI NOMINA: DATA □□/□□/□□□□ **NUMERO** □□□□

DATA DI ESECUTIVITA' O DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA' □□/□□/□□□□

DATA DI SCADENZA DELL'INCARICO[4] □□/□□/□□□□

INCARICO REVISIONE AFFIDATO IN QUALITA' DI[5] □

REVISORE CONTABILE[6] □

DATA ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI □□/□□/□□□□

DOTTORE COMMERCIALISTA[6] □ **PROVINCIA DELL'ALBO DI ISCRIZIONE** □□

DATA DI ISCRIZIONE □□/□□/□□□□ **NUMERO** □□□□□□

RAGIONIERE[6] □ **PROVINCIA ALBO DI ISCRIZIONE** □□

DATA DI ISCRIZIONE □□/□□/□□□□ **NUMERO** □□□□□□

---

[4] (A norma dell'art. 101, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, se il soggetto è eletto in sostituzione di uno dei membri di un organo di revisione collegiale la data di scadenza dell'incarico coincide con quella dell'intero collegio)

[5] (1= REVISORE CONTABILE; 2= DOTTORE COMMERCIALISTA; 3= RAGIONIERE)

[6] (S= SI; N = NO)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 15 marzo 1996.

Semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto in particolare l'art. 5, comma 14, del citato decreto legislativo n. 194 del 1995, che prevede che il Ministero della sanità modifica l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario senza avvalersi della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, se le modifiche riguardano aspetti ininfluenti sulle caratteristiche agronomiche, sanitarie ed ambientali; tali aspetti sono definiti con decreto del Ministro della sanità, sentita la commissione stessa, entro sei mesi dalla data del suo insediamento;

Visto il parere favorevole, espresso in data 23 gennaio 1996 dalla commissione consultiva, di cui all'art. 20, comma 1, del citato decreto legislativo n. 194 del 1995;

Ritenuto opportuno, su parere della citata commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, disciplinare quanto previsto dall'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194 del 1995, che prevede che l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario sia rilasciata senza avvalersi della commissione consultiva, per prodotti fitosanitari uguali ad altri già autorizzati, purché, nel frattempo, non siano intervenuti nuovi elementi di valutazione e fatto salvo quanto previsto in materia di protezione della riservatezza dei dati;

Ritenuto di dover procedere all'emanazione del provvedimento che disciplini le materie di cui all'art. 5, commi 6 e 14, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche di prodotti fitosanitari autorizzati che riguardano aspetti ininfluenti sulle caratteristiche agronomiche, sanitarie ed ambientali.

1. Le modifiche tecniche di un prodotto fitosanitario autorizzato, ininfluenti sulle caratteristiche agronomiche, sanitarie ed ambientali, sono le seguenti:

a) variazione di più o meno il 5% del contenuto percentuale di uno o più coformulanti presenti nella formulazione autorizzata, con corrispondente variazione di altro componente inerte o di un coformulante non soggetto alla classificazione delle sostanze pericolose;

b) sostituzione di un componente inerte o coformulante con un componente o coformulante alternativo che abbia proprietà chimico-fisiche del tutto comparabili;

c) aggiunta di modeste quantità di un ulteriore coformulante (antischiuma, antiimpaccante, colorante), con corrispondente variazione di componente inerte o di un coformulante;

d) eliminazione dalle etichette di impieghi già autorizzati, per motivi esclusivamente commerciali.

Art. 2.

Prodotti uguali ad altri già autorizzati

1. Sono considerati prodotti fitosanitari uguali ad altri già autorizzati quei prodotti per i quali:

a) il titolare dell'istanza coincida con quello titolare dell'autorizzazione di riferimento;

b) il titolare dell'istanza dimostri un legittimo accordo con il titolare dell'autorizzazione di riferimento in materia di dati sperimentali, di cui agli allegati II e III del decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1994, nonché in materia di distribuzione commerciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 1996

Il Ministro: GUZZANTI

96A2026

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 9 febbraio 1996.

Determinazione del sovrapprezzo unitario per batterie al piombo.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 9 novembre 1988, n. 475, di conversione del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, recante: «Disposizioni urgenti in materia di smaltimento di rifiuti industriali»;

Visto l'art. 9-*quinquies* della citata legge 9 novembre 1988, n. 475, che istituisce il consorzio obbligatorio per la raccolta e lo smaltimento delle batterie esauste e dei rifiuti piombosi;

Considerato che il comma 8 del citato art. 9-*quinquies* stabilisce che con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono determinati il sovrapprezzo e la percentuale dei costi da coprirsi con l'applicazione del sovrapprezzo;

Visto lo statuto del consorzio obbligatorio per la raccolta e lo smaltimento delle batterie esauste e dei rifiuti piombosi approvato con decreto del 16 maggio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 25 maggio 1990;

Visto il proprio decreto del 23 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 35 del 30 gennaio 1991, come modificato dal decreto del 28 giugno 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 261 del 7 novembre 1991, relativo alla «Determinazione del sovrapprezzo unitario per le batterie al piombo per l'anno 1991»;

Visto il proprio decreto del 9 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 1992, relativo alla «Determinazione del sovrapprezzo unitario per le batterie al piombo per l'anno 1992»;

Visto il proprio decreto 12 novembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 271 del 18 novembre 1993, relativo alla «Determinazione del sovrapprezzo per le batterie al piombo»;

Visto il proprio decreto 19 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 166 del 18 luglio 1995, relativo alla «Determinazione del sovrapprezzo unitario per batterie al piombo»;

Considerato che l'assemblea del consorzio obbligatorio per la raccolta e lo smaltimento delle batterie esauste e dei rifiuti piombosi in data 30 ottobre 1995, sulla base delle favorevoli condizioni del mercato del piombo, ha deliberato la riduzione del sovrapprezzo attualmente applicato;

Considerato che nella citata deliberazione il gettito derivante da sovrapprezzo è stato previsto sulla base dei fabbisogni finanziari del consorzio, del prezzo internazionale del piombo sul mercato di Londra e degli obiettivi di raccolta e di riciclaggio delle batterie al piombo esauste nella misura stimata di 155.000 tonnellate/anno;

Considerata la necessità di provvedere ad una nuova determinazione del sovrapprezzo unitario per batterie al piombo;

Decreta:

Art. 1.

1. La percentuale dei costi per lo svolgimento dei compiti del consorzio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, così come indicato in premessa, da coprirsi con il sovrapprezzo previsto dall'art. 9-*quinquies*, comma 8, della legge 9 novembre 1988, n. 475, è determinata, a decorrere dal 1° aprile 1996, nella misura del 43% dei costi annui prevedibili, pari a lire 16,2 miliardi al netto dei costi di riscossione.

Art. 2.

1. Il sovrapprezzo unitario di vendita delle batterie al piombo previsto dall'art. 9-*quinquies*, comma 8, della legge 9 novembre 1988, n. 475, è determinato, a decorrere dal 1° aprile 1996, secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, ed è applicato alle seguenti tipologie di batterie al piombo: *a)* batterie avviamento di capacità minore o uguale a 9 Ah; *b)* batterie avviamento di capacità maggiore di 9 Ah e minore o uguale a 70 Ah; *c)* batterie avviamento di capacità maggiore di 70 Ah; *d)* batterie ermetiche; *e)* batterie per trazione; *f)* batterie stazionarie.

Art. 3.

1. Il sovrapprezzo sarà anticipato al consorzio dai produttori e importatori di batterie con cadenza trimestrale.

2. I costi di riscossione del sovrapprezzo sono determinati in ragione dell'11,36% dell'entità globale del sovrapprezzo prima del trasferimento al consorzio.

Art. 4.

1. La congruità del sovrapprezzo sarà verificata con cadenza annuale dai Ministeri concertanti sulla base di una relazione fornita dal consiglio di amministrazione del consorzio.

Art. 5.

1. Tutti i produttori e gli importatori di batterie al piombo sono obbligati a versare il sovrapprezzo, nei tempi e nella misura stabiliti dal presente decreto, al consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi ed a fornire le informazioni da questo richieste.

2. Chiunque, pur avendo denunciato al consorzio l'immissione in commercio di batterie in Italia, ritardi od ometta il relativo pagamento del sovrapprezzo, sarà perseguito dal consorzio a norma di statuto.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e la sua efficacia decorre dalla data di pubblicazione.

Roma, 9 febbraio 1996

Il Ministro dell'ambiente
BARATTA

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1996
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 34

ALLEGATO

	Numero	Cifra di affari MMLA	Totale Piombo T	Sovrapprezzo Unitario	Gettito Lordo MMLA
Batterie avviamento ≤ 9Ah	1.050.000		2.000	400 L./Batt	420
Batterie avviamento > 9 ≤ 70 Ah	8.300.000		81.000	1.300 L./Batt	10.790
Batterie avviamento > 70 Ah	2.000.000		23.500	2.600 L./Batt	5.200
Batterie ermetiche per uso industriale		28.000	3.200	1,3 %	364
Batterie trazione		115.000	12.500	1,3 %	1.495
Batterie stazionarie		105.000	5.400	1,3 %	1.365
	11.350.000	248.000	127.600		19.634

1) Il sovrapprezzo per tutte le batterie incorporate in beni, poste in vendita senza che sia messo in evidenza il relativo costo specifico, è stabilito in L. 3 000 per ogni KWAh

2) Il gettito per il consorzio, al netto dei costi di riscossione riconosciuti nella misura dell'11, 36% e del rimborso all'esportazione di MML 1 224, risulta di MML 16.179.

3) Le batterie ermetiche per avviamento scontano il sovrapprezzo secondo la fascia di amperaggio a cui appartengono

96A2025

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 22 marzo 1996.

Autorizzazione alla Zurigo - Compagnia di assicurazioni S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia, in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel rischio grandine compreso nel ramo altri danni ai beni della tabella riportata nell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi, e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visti i decreti ministeriali 26 novembre 1984, 13 febbraio 1987, 7 luglio 1994 dai quali risulta che la società Zurigo - Compagnia di assicurazioni S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione in alcuni rami danni;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Vista l'istanza presentata dalla Zurigo - Compagnia di assicurazioni S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia con la quale la predetta impresa ha chiesto di essere autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel rischio grandine compreso nel ramo altri danni ai beni di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 18 marzo 1996, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'esercizio dell'attività assicurativa previsti dalla normativa vigente, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza sopra richiamata presentata dalla Zurigo S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia;

Dispone:

La Zurigo - Compagnia di assicurazioni S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, piazza Carlo Erba, 6, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel rischio grandine compreso nel ramo altri danni ai beni di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 1996

Il presidente: EMANUELE

96A2091

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 14 marzo 1996, n. 24.

Previsioni di bilancio per l'anno 1997 e per il triennio 1997-1999.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

A tutti i Ministeri

A tutte le amministrazioni autonome

A tutte le ragionerie centrali presso i Ministeri e le amministrazioni autonome

e, per conoscenza:

Alla Corte dei conti

PREMESSA.

Il passaggio alla terza fase dell'Unione monetaria europea, con l'avvio della moneta unica, implica un sostanziale avanzamento del processo di convergenza economico-finanziaria degli Stati membri, con specifico riferimento ai quattro parametri individuati nel trattato di Maastricht: tassi di inflazione, tassi di interesse a lungo termine, stabilità dei tassi di cambio, rapporti disavanzo/PIL e debito/PIL riferiti alle amministrazioni pubbliche.

Relativamente ai parametri fiscali, significativi progressi sulla via del risanamento sono stati conseguiti nel decorso anno 1995, soprattutto con l'inversione, dopo un ventennio, della tendenza accrescitiva del rapporto debito/PIL.

Il triennio 1997-1999, periodo di riferimento del prossimo documento di programmazione economico-finanziaria, comprende il primo anno di avvio del sistema monetario comune: lo sviluppo ulteriore di una coerente politica di bilancio si pone pertanto come premessa indispensabile per una adesione, sin dall'inizio, del nostro Paese all'Unione monetaria.

*
* *

1. *Il quadro di finanza pubblica nel 1995 e le prospettive per il 1996.*

I risultati di finanza pubblica del 1995 appaiono ampiamente confortanti. Anzitutto, la già cennata inversione di tendenza nel rapporto debito/PIL ha consentito, per la prima volta dopo oltre due decenni, la riduzione del peso del debito dal punto di massima raggiunto a fine 1994 sul livello del 124,3 per cento, al 123,9 per cento, concretando una tappa fondamentale nel processo di risanamento finanziario.

Il fabbisogno del settore statale si è collocato intorno ai 130.300 miliardi, in linea con l'obiettivo aggiornato del settembre 1995 e in misura notevolmente inferiore all'obiettivo originario. La riduzione in termini assoluti rispetto all'anno precedente è di oltre 25.000 miliardi, mentre l'incidenza rispetto al PIL passa dal 9,5 per cento del 1994 al 7,3 per cento, oltre due punti in meno.

L'avanzo primario, che individua i maggiori incassi rispetto ai pagamenti al netto degli interessi è risultato intorno ai 63.000 miliardi rispetto ai 17.600 miliardi del 1994, aumentando la sua incidenza sul PIL dall'1 per cento al 3,5 per cento, nonostante il maggiore onere per interessi sul debito pubblico, in relazione all'andamento dei tassi. Tutto ciò è stato agevolato dall'evoluzione dell'economia reale, che ha mostrato un tasso di crescita superiore al 3 per cento ipotizzato nello scorso settembre, con positivi riflessi sui conti pubblici.

Il perdurare delle tensioni sui mercati finanziari, che sembrano essersi attenuate negli ultimi mesi, e l'andamento del tasso di inflazione, collocatosi nella media annua sensibilmente al di sopra delle previsioni (5,4 per cento rispetto al 4,7 per cento) condizionano notevolmente la prosecuzione del processo di risanamento finanziario dei conti pubblici secondo le linee tracciate nel documento di programma. Va notato, in proposito, che anche quest'ultimo indice presenta nei primi due mesi del 1996 un significativo calo tendenziale, solo in parte attribuibile alla diversa metodologia di rilevazione.

Come negli anni più recenti, anche l'ultima sessione di bilancio ha valorizzato i ruoli distinti ma complementari del bilancio a legislazione vigente, della legge finanziaria e dei provvedimenti collegati. La manovra è stata approvata ed emanata in tutte le sue componenti normative entro il 31 dicembre 1995, con il completamento del decreto-legge n. 565 del 1995, di recente reiterato con il decreto-legge n. 93 del 1996.

Sono tuttora in corso le elaborazioni per un puntuale aggiornamento della stima del fabbisogno per l'anno 1996. Esse consentiranno di valutare se è assicurato il raggiungimento dell'obiettivo di fabbisogno del settore statale stabilito dalla legge finanziaria in 109.400 miliardi, o se occorre una ulteriore correzione, tenendo conto della cosiddetta «clausola di salvaguardia» di cui al comma 242 dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995 (collegato alla finanziaria).

Le prospettive, comunque, confermano la necessità dell'impostazione restrittiva assunta negli ultimi anni dalle previsioni di bilancio, attraverso la rigorosa riconsiderazione dell'intervento pubblico, anche in vista dell'aggiornamento degli obiettivi nel nuovo documento programmatico per il prossimo triennio.

La predisposizione delle previsioni di bilancio a legislazione vigente si pone quindi non solo come necessario presupposto ricognitivo per la parte vincolata, ma anche come strumento attuativo, per la parte relativamente non vincolata, degli indirizzi del precedente documento di programmazione economico-finanziaria.

2. *Gli obiettivi della politica di bilancio per il triennio 1997-1999.*

Le linee di impostazione della manovra di bilancio per il 1997 e per il triennio 1997-1999 vanno inserite nel quadro complessivo degli obiettivi a perseguire che sinteticamente si possono così indicare:

a) il gettito delle entrate tributarie, da valutare sulla base della presumibile dinamica e delle variazioni legislative intervenute; sarà definito sulla base delle più aggiornate previsioni delle variabili macroeconomiche che lo influenzano;

b) a livello complessivo, le spese correnti, al netto degli interessi e delle poste correttive e compensative delle entrate, dovranno essere contenute, per il 1997, entro il livello risultante dalle previsioni assestate del bilancio per il 1996. Nel successivo biennio, le spese per acquisto di beni e servizi indispensabili al funzionamento delle amministrazioni potranno incrementarsi non oltre l'uno per cento per il 1998 e non oltre il 2 per cento per il 1999;

c) le spese in conto capitale nel complesso potranno incrementarsi, in ciascuno degli anni del triennio, in misura non superiore al 3 per cento. A tali incrementi potrà farsi luogo soltanto dopo l'individuazione, da parte delle singole amministrazioni, degli interventi prioritari, una volta verificato che non vi siano, né siano prevedibili, residui di stanziamento o disponibilità di tesoreria per interventi autorizzati e non ancora effettuati; per le spese soggette alla riduzione disposta con il decreto-legge n. 41/1995, dovrà inoltre essere garantita la puntuale applicazione del comma 5 dell'art. 2 dello stesso decreto;

d) la proposizione di nuove autorizzazioni di spesa eventualmente da includere nel disegno di legge finanziaria per il 1997 potrà essere formulata solo individuando riduzioni compensative delle dotazioni già autorizzate anche legislativamente.

3. *Le linee generali di razionalizzazione della spesa.*

Al perseguimento degli obiettivi in materia di spesa concorrono sia le modifiche della legislazione vigente, sia l'applicazione rigorosa di criteri restrittivi nel quadro degli assetti normativi e organizzativi esistenti. In quest'ultimo ambito, la spesa comprimibile, che risulta di entità minore rispetto a quella modificabile con specifici interventi normativi, è pur sempre rilevante ai fini della complessiva azione di contenimento.

Coerentemente con tale impostazione, occorre quindi confermare anche per il 1997 l'abbandono del criterio della spesa storica di tipo incrementale, che ha determinato un notevole grado di irrigidimento della spesa, di per sé già elevato, in alcuni casi tendendo ad innalzarne il livello al di là delle effettive necessità.

L'esistenza in ogni stato di previsione di sia pur esigui margini di manovra, sui quali è possibile esercitare l'impegno correttivo, rende più agevole la concreta attuazione dell'impostazione restrittiva, in particolare per le spese per acquisto di beni e servizi, per investimenti diretti e per trasferimenti ad enti decentrati di spesa o ad altri soggetti, per i quali l'entità delle somme da trasferire non è vincolata da predeterminazioni legislative.

Per la spesa relativamente flessibile, o comunque non legislativamente predeterminata in modo rigido, occorre procedere ad un puntuale e complessivo riesame delle esigenze e degli obiettivi, onde rapportare ad essi non solo la parte incrementale dello stanziamento, ma il suo intero ammontare.

Lo schema che più sembra rispondere a queste esigenze è quello del bilancio a base zero, discriminando la spesa che riveste utilità per il corpo sociale da quella che potrebbe essere ridotta o addirittura eliminata senza conseguenze apprezzabili; nonché distinguendo le spese di funzionamento necessarie per assicurare il mantenimento del livello dei servizi da quelle volte al soddisfacimento di nuovi o maggiori bisogni.

Con riferimento al primo aspetto, gli stanziamenti devono essere depurati dagli oneri non strettamente funzionali al conseguimento dei compiti demandati; con riferimento al secondo, prima di decidere nuovi interventi occorre acquisire un più elevato grado di efficienza nel soddisfacimento dei bisogni già individuati. In mancanza di precisi indicatori attestanti l'esigenza inderogabile di tali spese, si dovrà disporre la soppressione di capitoli di bilancio e di programmi di spesa attraverso, se necessario, proposte di modifica o di abrogazione della vigente legislazione di sostegno.

La formazione del bilancio a base zero potrà utilmente avvalersi anche delle opportune modifiche all'uopo predisposte negli elaborati di base per le nuove previsioni (come meglio descritto nell'allegata nota tecnica), al fine di favorirne una più immediata percezione da parte delle amministrazioni.

Sotto il profilo quantitativo, l'invarianza delle dotazioni complessive di spesa, indicata al punto 2, dovrà essere perseguita anche con adeguati interventi normativi in sede di manovra di bilancio, tenendo presente che eventuali maggiori esigenze incomprimibili dovranno essere compensate da ulteriori riduzioni; la manovra deve essere impostata e realizzata a livello di dotazioni di competenza: solamente il loro contenimento può consentire una modifica strutturale degli andamenti della finanza pubblica.

Un diretto ausilio al raggiungimento dell'obiettivo dell'invarianza complessiva delle dotazioni di competenza discende dall'applicazione dell'art. 2, comma 5, del decreto legge n. 41 del 1995, convertito nella legge n. 85 del 1995, che consente un incremento annuo nei limiti dell'1 per cento per le spese soggette a riduzione in sede di manovra aggiuntiva dello scorso anno: con tutta

evidenza, per tali spese, complessivamente considerate per aggregati economici, gli eventuali incrementi consentiti dalla legge dovranno essere compensati con corrispondenti riduzioni, anche a livello normativo, delle altre spese.

4. *Criteri specifici per le spese relativamente flessibili.*

4.1. Per gli oneri classificati nell'acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli legislativamente predeterminati, le previsioni per il 1997 dovranno assicurare, per ciascuna amministrazione, l'invarianza a livello complessivo rispetto alle proposte di assestamento del bilancio per il 1996. Per gli anni 1998 e 1999 il loro incremento rispetto al precedente esercizio non potrà essere superiore, rispettivamente, all'1 per cento e al 2 per cento. Valgono in particolare le seguenti indicazioni:

a) gli eventuali incrementi, nei limiti consentiti dal decreto-legge n. 41 del 1995, dovranno essere recuperati con corrispondenti riduzioni di altre spese;

b) le eventuali esigenze incomprimibili potranno essere fronteggiate con riduzioni di altre spese e con recuperi di produttività;

c) al perseguimento dell'obiettivo per talune spese possono concorrere sia la possibilità di operare in via amministrativa variazioni compensative (per il 1996, art. 24, commi 2 e 15, della legge di bilancio), sia il vincolo posto al loro incremento (art. 14, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 367/1991, convertito con la legge n. 8/1992).

4.2. Lo stesso criterio di invarianza complessiva si applica alle spese di acquisizione di beni e servizi per la difesa nazionale, per le quali è necessario procedere alla ridefinizione dei relativi programmi e progetti. La realizzazione di tale obiettivo potrà realizzarsi:

a) mediante una congrua diluizione temporale delle spese di ammodernamento e potenziamento, compatibile con la realizzazione dei nuovi programmi; per tali spese, collocate convenzionalmente nella categoria IV, eventuali maggiori esigenze specifiche, collegate ai programmi e ai progetti in corso di attuazione, andranno compensate con corrispondenti riduzioni su altri capitoli di spesa;

b) mediante una rigorosa e razionale applicazione dell'art. 1, commi da 1 a 3, della legge n. 549 del 1995, concernenti la delega per la ristrutturazione del Dicastero;

c) mediante una più diffusa applicazione della norma della legge di bilancio che consente variazioni compensative nell'ambito della categoria IV - Acquisto di beni e servizi del Dicastero della difesa (per il 1996: art. 13, comma 15):

4.3. Per le spese per trasferimenti occorre innanzitutto separare rigorosamente quelle previste da disposizioni legislative da quelle che ne sono prive.

Per le prime (spese previste da disposizioni legislative) l'iscrizione in bilancio è consentita soltanto se disposta da specifici provvedimenti legislativi, cioè da leggi organiche o particolari che si riferiscono direttamente al settore o ai settori d'intervento; l'autorizzazione legislativa, oltre che inserita in un provvedimento specifico, deve essere espressa, cioè individuata nei suoi elementi essenziali direttamente dalla legge (beneficiario, parametri di quantificazione, importo, ecc.).

Allo scopo di pervenire, comunque, al contenimento di tali spese, devono essere proposte modifiche alle norme vigenti attraverso l'inclusione di determinazioni riduttive di autorizzazioni legislative di spesa nell'apposita tabella E allegata al disegno di legge finanziaria. L'esigenza di contenimento della spesa impone una severa e rigorosa revisione della legislazione in materia, allo scopo di pervenire quanto meno all'invarianza nominale per tre anni delle erogazioni a carico del bilancio.

Per le seconde (trasferimenti non determinati da specifiche autorizzazioni legislative) gli stanziamenti iscritti nel bilancio 1996 sono da sottoporre ad attenta e rigorosa analisi finalizzata alla loro eliminazione. In particolare, sono da eliminare tutte le erogazioni riferibili all'esercizio delle normali funzioni istituzionali delle amministrazioni interessate.

Ove necessario, per le eventuali ulteriori esigenze degli enti e organismi interessati dovranno essere formulate proposte intese a garantire la copertura della spesa con l'acquisizione diretta di mezzi finanziari, anche attraverso l'adeguamento dei prezzi relativi ai servizi prestati.

Al contenimento rigoroso delle spese per trasferimenti deve concorrere la puntuale applicazione dell'art. 1, commi da 40 a 44, della citata legge n. 549 del 1995.

4.4. Si ribadisce che, per le spese previste direttamente da autorizzazioni legislative e per quelle che non possono essere ridotte senza una modifica della legislazione di supporto, le amministrazioni, ai fini di un loro contenimento, devono indicare e segnalare le misure correttive da inserire nel disegno di legge finanziaria o in specifici disegni di legge.

Particolare importanza dovrà assumere, in tale ambito, la rimodulazione delle spese legislativamente predeterminate, nonché l'eliminazione o la diluizione temporale degli accantonamenti sui fondi speciali per nuovi provvedimenti legislativi sottoposti o da sottoporre all'esame parlamentare; per essi occorre assicurare il massimo contenimento possibile delle dotazioni di competenza, anche in rapporto alla concreta capacità operativa dell'amministrazione.

Circa, infine, i criteri di formulazione delle previsioni e il calendario degli adempimenti, si rinvia all'unita nota tecnica.

Si ringrazia per la collaborazione che le amministrazioni daranno e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione al riguardo.

p. *Il Ministro:* GIARDA

PREVISIONI DI BILANCIO PER L'ANNO 1997 E PER IL TRIENNIO 1997-1999

NOTA TECNICA E CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI

N.B.: I Direttori delle Ragionerie Centrali - alle quali l'articolo 28 della legge di contabilità di Stato demanda il compito di compilare gli schemi di previsione - sono invitati a prestare fattiva collaborazione per una puntuale applicazione delle presenti direttive.
Particolare attenzione va rivolta alle indicazioni di cui ai punti 2.1.1, 2.1.3, 5.5, 5.11, 5.12. e 5.13

1. - CRITERI GENERALI PER L'IMPOSTAZIONE DELLE NUOVE PREVISIONI

1.1. - Per la concreta predisposizione di una manovra di bilancio coerente con gli obiettivi e le compatibilità precisate, il progetto di bilancio 1997 e il bilancio pluriennale 1997-1999 - ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge n. 468 del 1978, come sostituiti dalla legge n. 362 del 1988 - devono essere redatti sulla base della legislazione vigente (quello pluriennale anche nella versione programmatica) e sono destinati a recepire gli effetti della legge finanziaria e dei provvedimenti collegati dopo l'approvazione di questi ultimi, in forza di apposite note di variazioni al progetto medesimo.

Occorre peraltro richiamare le disposizioni riduttive di stanziamenti - recate per l'anno 1997 dal decreto-legge n. 41 del 1995 nonchè per gli anni 1996, 1997 e 1998, dal decreto-legge n. 93 del 1996 - le quali hanno operato tagli in senso orizzontale, "intendendosi corrispondentemente ridotte" le autorizzazioni legislative di supporto degli stanziamenti dei vari capitoli interessati.

Per contribuire a delineare la manovra correttiva, le proposte di previsione per il nuovo bilancio annuale e per il bilancio pluriennale 1997-1999 - **da elaborare in piena attuazione delle direttive impartite nella circolare, che qui si intendono integralmente richiamate** - devono essere accompagnate da un **documento illustrativo delle modifiche da apportare alla legislazione vigente** al fine di ricondurre ogni scostamento delle nuove previsioni agli obiettivi prima richiamati.

Il documento in parola, del tutto analogo a quello richiesto negli anni passati, dovrà articolarsi con riferimento alla spesa nelle consuete cinque sezioni:

- nella **prima**, per ogni legge di spesa a carattere pluriennale, dovranno essere precisate le quote da indicare nella Tabella F del disegno di legge finanziaria per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999, nonchè, globalmente, l'eventuale stanziamento residuale da iscrivere negli anni 2000 e successivi (art. 11, comma 3, lettera c), legge n. 468 del 1978); inoltre, per ciascuna "tranche" di spesa pluriennale relativa al 1997 dovrà anche essere indicata la parte che verrà a tradursi in pagamenti effettivi nel predetto anno finanziario; si dovranno altresì indicare i pagamenti in conto residui relativi a ciascun provvedimento legislativo. Nel medesimo contesto, ai fini delle determinazioni da assumere ai sensi dell'articolo 11 quater, comma 2, della legge n. 468 del 1978, andranno altresì segnalate e debitamente giustificate, contenendole al massimo - in relazione all'effettivo stato di attuazione dei programmi ed alle caratteristiche delle spese ivi previste - le autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale per le quali si ritenga

necessario disporre della facoltà di assumere impegni nei limiti dell'intera somma autorizzata per gli anni successivi al 1997, nonchè di quelle per le quali è invece possibile determinare una limitazione dell'impegnabilità al 50 per cento;

- analogamente, nella **seconda sezione**, per tutte le specifiche leggi di spesa che hanno demandato la determinazione dello stanziamento annuo alla legge finanziaria (art. 11, comma 3, lettera d), legge n. 468), dovranno essere indicate le quote da iscrivere nella Tabella C per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999, nonchè, relativamente alla quota 1997, la corrispondente autorizzazione di cassa;

- nella **terza**, potranno elencarsi per l'anno 1997 gli oneri per l'eventuale rifinanziamento di autorizzazioni legislative di spesa in conto capitale scadute nel 1996 relative ad interventi di sostegno dell'economia (art. 11, comma 3, lettera f), legge n. 468);

- nella **quarta**, dovranno elencarsi le iniziative legislative recanti nuove o maggiori spese, ognuna delle quali dovrà essere codificata secondo i criteri delle classificazioni economica e funzionale. Ciò al fine di determinare gli accantonamenti da preordinare in omogenee voci funzionali sotto ciascun Ministero, come auspicato nell'ordine del giorno approvato dalla Camera dei Deputati a conclusione della sessione di bilancio per il 1995.

Per dette iniziative, oltre a indicarsi l'onere per l'anno 1997, per ciascuno dei due anni successivi, e per l'intera durata del provvedimento, **devono essere contestualmente individuate le proposte correttive della legislazione in essere, valutabili nei loro riflessi finanziari in termini di economie di spesa, le quali vanno rivolte alla copertura delle nuove iniziative proposte** (art. 11, comma 3, lettere e) e g), legge n. 468).

In assenza di questa compensazione nessuna proposta di considerazione nei fondi speciali potrà essere presa in esame; lo stesso criterio compensativo dovrà applicarsi in relazione alle eventuali proposte di rifinanziamento da considerare nella terza sezione ai fini della inclusione nell'apposita tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), legge n. 468 del 1978.

Si precisa che devono essere chiariti con la massima cura:

a) i criteri di valutazione dell'onere complessivo, indicando le ipotesi di evoluzione dei costi prese in considerazione nel caso di spese a carattere pluriennale;

b) l'esistenza di automatismi o di meccanismi di indicizzazione che vincolano la crescita di taluni tipi di spesa a particolari parametri che possono rendere difficile o impossibile l'osservanza delle regole prefissate. A tal riguardo le proposte devono, in ogni caso, rivolgersi ad evitare operazioni che differiscano, ad esercizi successivi, con la tecnica dei limiti di impegno, spese che non abbiano l'effettiva natura di spese di investimento o

che comunque spostino su soggetti diversi dal Tesoro l'effettuazione di operazioni finanziarie, dilatando l'indebitamento del settore pubblico;

c) i tempi tecnici di attuazione dell'intervento, che - insieme alle possibilità operative dell'Amministrazione - ne condizionano la ripartizione temporale;

- nella **quinta sezione**, infine, dovranno essere indicate, sulla scorta dei criteri enunciati nella circolare, le prevedibili minori esigenze derivanti da inattualità totale o parziale degli obiettivi originari e le conseguenti riduzioni delle relative autorizzazioni legislative di spesa che si renda possibile inserire - ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), legge n. 468 del 1978 - nell'apposita tabella.

Le indicazioni contenute nelle prime quattro sezioni del "documento" dovranno essere corredate da note illustrative nelle quali saranno forniti gli elementi di valutazione che dovranno rispondere alla duplice esigenza conoscitiva degli effetti delle proposte stesse in termini sia di competenza che di cassa.

Le proposte correttive della legislazione vigente, volte a conseguire economie di spesa o maggiori entrate, in quanto non attivabili nell'ambito del disegno di legge finanziaria, dovranno comunque essere segnalate, contestualmente al "documento", allegando i relativi disegni di legge, onde consentire la valutazione collegiale del Governo circa la loro complementarietà e funzionalità alla complessiva decisione di bilancio 1997-1999.

Giova poi rammentare che nell'ambito dei disegni di legge collegati al disegno di legge finanziaria non possono rientrare iniziative comportanti nuovi o maggiori oneri.

1.2. - E' da considerarsi indispensabile, contestualmente all'azione correttiva sulla legislazione vigente, la proposizione di misure correttive da inserire nel disegno di legge finanziaria o in specifici disegni di legge.

Le singole Amministrazioni, nel formulare le proposte di spesa, dovranno procedere a una **revisione profonda e rigorosa** delle singole dotazioni di bilancio, con riferimento ai criteri prefigurati nella circolare ed in particolare a quello della formazione del bilancio a base zero.

Il rispetto delle direttive di contenimento delle spese correnti innanzi indicate, unitamente alla completa revisione dell'intero quadro contabile di ciascun capitolo, segnerà il **limite complessivo massimo** delle assegnazioni di competenza (legge finanziaria compresa) di ogni Amministrazione; eventuali maggiori necessità connesse a spese obbligatorie ed inderogabili devono essere compensate per quanto possibile con la riduzione delle spese correnti a carattere discrezionale e, ove ciò non sia sufficiente, proponendo

altresì la riduzione di spese legislativamente previste, soprattutto nel settore dei trasferimenti correnti (contributi ad enti, associazioni, ecc.). Nella dimostrata impossibilità di proporre riduzioni delle spese correnti, dovrà operarsi, con gli stessi criteri, sulle dotazioni di conto capitale.

Nella predisposizione delle proposte di previsione per le spese, poi, appare indispensabile seguire le linee di impostazione indicate nella circolare e che vengono sintetizzate al punto 5 lettere b), c) e d) della circolare medesima.

2. - BILANCIO ANNUALE DI COMPETENZA

2.1. - Spese

Dovendosi costruire il bilancio sulla base del criterio della legislazione vigente, si ricorda che per quanto concerne gli stanziamenti la cui quantificazione annua è specificamente demandata alla legge finanziaria, l'importo da considerare nelle previsioni a legislazione vigente per l'anno 1997 deve essere quello autorizzato per tale anno con la Tabella C della legge finanziaria 1996, tenendo peraltro conto delle riduzioni operate dal decreto-legge n. 93/96, che ha corrispondentemente ridotto le relative autorizzazioni legislative di spesa; le possibili variazioni devono formare oggetto di determinazione in sede di legge finanziaria 1997 e devono quindi essere proposte nel più volte richiamato "documento" (sezione seconda), nel rispetto del criterio compensativo della eventuale maggiore spesa proposta con economie di pari importo.

Le proposte dovranno essere riportate nelle "schede-capitolo", appositamente predisposte dal Sistema Informativo della Ragioneria Generale dello Stato, che evidenziano, tra l'altro, i limiti risultanti da fattori legislativi predeterminati.

Per le autorizzazioni di spesa intervenute successivamente alla predisposizione del bilancio pluriennale 1996-1998 - non ancora recepite nelle "schede-capitolo" e per le quali la copertura risulta reperita a carico dei fondi globali, con riduzioni di spesa o con maggiori entrate - dovrà essere fornita distinta dimostrazione in apposite note a corredo dei rispettivi capitoli.

Per quanto, in particolare, attiene allo scaglionamento delle spese pluriennali, la quota del bilancio 1997 da assumere nei pertinenti capitoli dovrà corrispondere a quella indicata nella Tabella F della legge finanziaria 1996, sempre tenendo conto delle eventuali riduzioni operate dal decreto-legge 93/96.

E' importante segnalare che per le leggi di spesa pluriennali, approvate dopo la presentazione del bilancio 1996-1998, nel bilancio di previsione 1997 potrà essere iscritto, come quota annuale di spesa di quelle leggi, lo stesso stanziamento determinato per l'anno 1996 dalle leggi medesime, sempre che tali leggi non dispongano diversamente.

2.1.1. - La rappresentata esigenza di riconsiderare analiticamente tutte le dotazioni dei diversi capitoli di spesa corrente, nello spirito della profonda revisione degli obiettivi e delle esigenze sottesi al metodo della riconsiderazione globale di ogni stanziamento, deve essere soddisfatta, relativamente alle spese discrezionali, mediante l'analisi e la valutazione delle spese di ciascuna dotazione del bilancio 1996, non soltanto attraverso una migliore e più razionale programmazione, ma anche sopprimendo o riducendo erogazioni che in taluni casi sono incompatibili con l'attuale condizione della finanza pubblica, mentre in altri casi possono essere evitate con il razionale utilizzo delle capacità professionali e tecniche del personale delle stesse Amministrazioni.

A tale fine, le "schede capitolo" messe a disposizione delle Amministrazioni rispecchiano l'esigenza della formazione del bilancio a base zero, in quanto per le spese non predeterminate legislativamente non viene esposta alcuna ipotesi di previsione per il 1997. In virtù del cennato criterio le note giustificative degli stanziamenti proposti dovranno consentire l'individuazione delle intere occorrenze necessarie all'assolvimento dei compiti demandati e, eventualmente, di quelle volte al soddisfacimento di nuove o maggiori esigenze incomprimibili.

In questa linea si segnalano in particolare le eliminazioni o le riduzioni da proporre per i capitoli concernenti contribuzioni di carattere discrezionale ad enti, associazioni, comunità, ecc., tenuto anche conto del disposto dell'art. 9, comma 1, della legge n. 537/93 e dell'articolo 1, commi da 40 a 44, della legge n. 549/1995; il contenimento delle spese per missioni all'interno ed all'estero del personale; la riduzione delle dotazioni per la partecipazione a convegni, congressi, mostre, conferenze, ecc.; l'eliminazione o almeno un significativo ridimensionamento delle spese per speciali incarichi, studi, indagini, rilevazioni, nonchè degli oneri per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni; le spese per l'acquisto di riviste e giornali; le spese per manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto; le spese telefoniche; ogni altra spesa suscettibile di essere eliminata o ridotta.

L'opera di riconsiderazione delle dotazioni per acquisto di beni e servizi, in particolare, potrà tener conto della possibilità di effettuare in corso d'anno variazioni compensative con atto amministrativo, anche tra diversi Ministeri, ai sensi dell'articolo 24,

.comma 2, della legge di bilancio 1996 n. 551 del 1995, norma che anche per il prossimo esercizio potrà utilmente essere replicata.

Giova peraltro ricordare ancora che, a norma del comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 41/95, le spese per le quali operano le riduzioni di cui al comma 2 dello stesso articolo non possono essere incrementate in misura superiore all'1 per cento per il biennio 1997-1998 rispetto agli importi rideterminati per il 1996.

Un'analisi altrettanto accurata deve essere condotta nel comparto delle spese di ufficio e in quelle che le Amministrazioni centrali propongono al Provveditorato Generale dello Stato, le cui dotazioni, ancorchè accresciute in questi ultimi anni, non sono tuttavia in grado di far fronte a tutte le richieste.

In quest'opera di riconsiderazione delle dotazioni complessive, una analisi particolarmente rigorosa è richiesta per le Amministrazioni che gestiscono importanti e peculiari funzioni dello Stato (Polizia di Stato, Difesa, Guardia di finanza, Servizi antincendi, Corpo forestale, Servizi penitenziari) e che concentrano gran parte delle spese per acquisto di beni e servizi. Pur nella essenzialità e indispensabilità dei relativi oneri, esistono margini di contenimento legati alla programmazione delle varie spese e forniture, non dimenticando, fra l'altro, che alcuni di questi servizi beneficiano di stanziamenti straordinari recati da leggi di "potenziamento".

2.1.2. - In presenza di un fabbisogno del settore statale ancora troppo elevato, anche la spesa in conto capitale deve essere profondamente rivista.

La proposizione di norme di definanziamento dovrebbe innanzi tutto riguardare le spese per trasferimenti (contributi ad enti ed imprese), essendo oggi venute meno, in molti casi, le motivazioni di ordine economico e finanziario che a suo tempo avevano giustificato l'intervento statale nelle dimensioni attuali. Analogo criterio deve sorreggere la riconsiderazione degli interventi di diretta competenza statale (costituzione di capitali fissi) e le partecipazioni azionarie ed i conferimenti.

Ancor più che per i decorsi esercizi, si avverte che saranno giudicate inammissibili le proposte di conferma degli stessi volumi di spesa 1996, relativamente ai capitoli che presentino consistenti residui, specie "di stanziamento", o che sottendono erogazioni che si allocano in conti correnti di tesoreria o contabilità speciali che registrino ampie disponibilità.

2.1.3. - Come è noto la legge 8 agosto 1995 n. 335, recante "riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare", ha ridefinito il sistema previdenziale allo

scopo di garantire la tutela prevista dall'articolo 38 della Costituzione ed ha, quindi, costituito parte integrante della manovra di finanza pubblica per gli anni 1995-1997 e di quella per gli anni 1996-1998.

Particolari riflessi, poi, si sono avuti in sede di previsione di competenza 1996 e triennale 1996-1998, a seguito dell'introduzione di un contributo previdenziale a carico dello Stato, per la necessità di considerare le occorrenti variazioni integrative degli stanziamenti dei capitoli relativi al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale in servizio presso tutte le Amministrazioni statali.

Ciò premesso, le Amministrazioni avranno cura di verificare l'allineamento degli stanziamenti dei capitoli di bilancio interessati dalla normativa della richiamata legge n. 335/1995, alle occorrenze finanziarie conseguenti agli obblighi contributivi introdotti.

Ciò, considerato altresì che dall'anno 1996 il carico delle pensioni statali è stato assunto dall'I.N.P.D.A.P., che vi provvede con i contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro (le varie Amministrazioni statali e Aziende autonome) e con un apporto dello Stato per la differenza tra carico pensioni e contributi.

2.2. - Entrate

Le previsioni delle entrate tributarie dovranno essere formulate sulla base delle più aggiornate indicazioni sull'evoluzione del gettito e delle variabili macroeconomiche cui tale gettito è collegato, nonchè delle eventuali modifiche normative intervenute in materia.

Le ipotesi adottate circa l'evoluzione delle diverse basi imponibili dovranno in ogni caso essere dettagliatamente specificate in apposita nota illustrativa redatta dai competenti Uffici del Ministero delle finanze, da inviare contestualmente alle proposte.

Per i capitoli articolati, le previsioni e le note illustrative dovranno essere formulate al livello dei singoli articoli.

Al fine di consentire l'esatta dotazione degli stanziamenti di spesa dei capitoli nn. 4534, 4535 e 4541 dello stato di previsione del Ministero del tesoro - relativi alle regolazioni contabili dei tributi riscossi direttamente dalle Regioni - appare necessario che detta nota contenga anche l'indicazione della quota complessivamente riferibile a introiti da versare direttamente presso le tesorerie delle Regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna e delle Regioni a statuto ordinario, da regolare successivamente in bilancio mediante mandati commutabili in quietanze di entrata a valere sugli stanziamenti dei predetti capitoli di spesa.

Per le entrate non tributarie la valutazione dovrà avere riferimento alle caratteristiche proprie di ciascun cespite.

Sia per il comparto tributario che per quello non tributario, sarà cura delle Amministrazioni che gestiscono ciascun cespite provvedere all'aggiornamento della base informativa di natura legislativa riportata nelle "schede-capitolo" inviate dal Sistema Informativo, nonché segnalare le eventuali opportune modifiche di denominazione, istituzioni o soppressioni di capitoli e/o articoli.

3. - BILANCIO ANNUALE DI CASSA

Per ciascun capitolo di bilancio, le Amministrazioni in indirizzo dovranno indicare anche la previsione di cassa, indistintamente per competenza e residui, cioè per l'intera massa acquisibile o spendibile.

A questi fini, pregiudiziale appare la determinazione presuntiva della consistenza dei residui attivi e passivi che la gestione 1996 lascerà al 1997.

In particolare, per i residui passivi, prendendo le mosse da quelli accertati con il consuntivo 1995 e dalle dotazioni di competenza del 1996 (massa spendibile 1996), per giungere ad un'attendibile valutazione dei "presunti" residui passivi al 1 gennaio 1997, occorrerà ipotizzare per ciascun capitolo i pagamenti effettuabili nel corrente anno finanziario. A tal fine, occorre considerare la necessità di compensare, in sede di provvedimento di assestamento del bilancio, le maggiori autorizzazioni di cassa, eventualmente conseguenti all'accertamento definitivo delle consistenze dei residui passivi al 31 dicembre 1995, preferibilmente a livello di titolo e, comunque, non superando il volume complessivo dei pagamenti autorizzati dalla legge di bilancio 1996 integrata con le variazioni intervenute per atto amministrativo.

Questa stima delle operazioni di pagamento per il 1996 - depurata eventualmente dell'ammontare dei residui passivi perenti eliminati dal bilancio - raffrontata con la predetta massa spendibile, farà emergere la presunta consistenza dei residui passivi al 31 dicembre 1996, la quale, rappresentando una componente della massa spendibile 1997, condiziona con la sua attendibilità la formulazione della previsione delle nuove autorizzazioni di pagamento.

4. - BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA A LEGISLAZIONE VIGENTE

4.1. - Spese

Le previsioni di spesa per il 1998 e per il 1999 dovranno essere effettuate sulla scorta dei seguenti criteri:

a) per le spese predeterminate legislativamente, la loro proiezione dovrà essere effettuata, per il 1998, secondo quanto indicato nella Tabella F della legge finanziaria 1996 quale risultante dopo le eventuali riduzioni del richiamato decreto legge 93/96 (tale proiezione, ovviamente, potrà essere oggetto di proposta di modifica nell'apposito "documento"). Per le leggi di spesa pubblicate dopo la presentazione del bilancio pluriennale 1996-1998, nei casi in cui la legge stessa non quantifichi gli stanziamenti annuali, dovrà essere considerato per il 1998 e per il 1999 uno stanziamento non superiore a quello iscritto nell'anno 1997.

Per le spese il cui scaglionamento si potrae nell'anno 2000 e successivi, dovrà essere individuata l'ulteriore somma ancora da iscrivere, ponendo in evidenza, in apposite note, le somme riferite ad anni precedenti e non ancora iscritte;

b) gli stanziamenti la cui quantificazione annua é demandata alla legge finanziaria, per ciascuno degli anni 1998 e 1999 dovranno essere gli stessi previsti nella Tabella C allegata alla legge finanziaria 1996, ridotti in applicazione del decreto legge n. 93/96;

c) per gli oneri inderogabili, i quali, com'é noto, pur discendendo direttamente dalla legge, non sono da questa predeterminati e si quantificano in modo automatico attraverso meccanismi e parametri desumibili dalle norme stesse, la proiezione dovrà svilupparsi tenendo conto di tali meccanismi;

d) per le spese a carattere discrezionale, vale a dire per gli oneri non vincolati ad alcuna precisa quantificazione legislativa, gli stanziamenti per gli anni 1998 e 1999 non potranno superare, a livello complessivo, un incremento dell'1 per cento e del 2 per cento.

Giova, peraltro, ribadire che per tutte le spese di cui ai precedenti punti a), b), c) e d), si dovrà tenere conto delle riduzioni operate dai decreti legge nn. 41/95 e 93/96 che hanno correlativamente ridotto le relative autorizzazioni di spesa.

I bozzoni rimessi alle Amministrazioni per la formulazione delle proposte per il bilancio triennale 1997-1999 - diversamente dagli anni passati - non recheranno alcuna ipotesi di stanziamento in relazione al ricordato criterio di formazione del bilancio a base zero.

4.2. - Entrate

Per quanto concerne le entrate, la proiezione delle previsioni a legislazione vigente, formulate per il 1997, dovrà essere effettuata, come si é già detto, sulla base delle più aggiornate indicazioni sull'evoluzione delle variabili macroeconomiche cui tale gettito é collegato.

Le ipotesi adottate circa l'evoluzione delle diverse basi imponibili dei cespiti tributari dovranno in ogni caso essere dettagliatamente specificate nella citata apposita nota illustrativa da redigere dai competenti Uffici del Ministero delle finanze e da trasmettere contestualmente all'invio delle proposte.

Anche per gli anni 1998 e 1999, per i capitoli articolati, le previsioni e le note illustrative dovranno essere formulate a livello dei singoli articoli.

5. - ADEMPIMENTI PARTICOLARI

5.1. - Per il bilancio annuale, i capitoli di spesa possono essere analiticamente ripartiti in articoli (in appositi allegati) secondo le diverse finalità della spesa considerata nel capitolo. Per le entrate, l'articolazione delle principali imposte, come già avvertito, va estesa ai due esercizi successivi.

5.2. - Eliminazione dei residui

5.2.1. - Attivi. Ai fini della eliminazione dei residui attivi e delle relative azioni che in proposito devono espletare le Amministrazioni competenti per i diversi cespiti, si richiama, come tutti gli anni, l'attenzione sulla necessità di una puntuale applicazione degli articoli da 263 a 268 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità dello Stato.

In particolare, dovranno essere assunte le dovute iniziative amministrative in merito ad eventuali residui relativi a partite in contenzioso risultate definitive attraverso le richieste di condono e ai cosiddetti "buoni di sgravio e tolleranze".

Mentre appare necessario procedere alla integrale cancellazione dei residui concernenti partite definite attraverso il condono, si sottolinea l'opportunità di eliminare

anche quelli relativi a buoni di sgravio e tolleranze rilasciati in relazione a partite che appaiono spesso, per i motivi più vari,sostanzialmente inesigibili.

5.2.2.- Passivi. Per i residui passivi, va tenuta presente la perenzione amministrativa, nei termini in cui essa risulta disciplinata dall'articolo 39 della legge 7 agosto 1982, n. 526. Inoltre appare opportuno richiamare l'attenzione sulla circostanza che tale istituto va applicato esclusivamente a residui passivi originati da impegni assunti a norma dell'articolo 20, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni.

Ai fini della quantificazione in via previsionale del fondo di cui all'articolo 8 della legge n. 468 del 1978, le Amministrazioni, per il tramite delle coesistenti Ragionerie Centrali, dovranno segnalare le somme relative a residui perenti di conto capitale che a loro giudizio si prevede dovranno essere reiscritte nel corso della gestione 1997.

5.3. - Particolari adempimenti del Ministero della difesa.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della legge 4 ottobre 1988, n. 436, allo stato di previsione del Ministero della difesa dovrà essere unito apposito allegato, da sottoporre al Parlamento, relativo ai piani di spesa gravanti sugli ordinari stanziamenti di bilancio, ma destinati al completamento dei programmi pluriennali finanziati nei precedenti esercizi con leggi speciali.

Inoltre, ai fini del controllo del Parlamento sulle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali, dovranno essere predisposte - secondo l'analisi prevista dal comma 5 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 436 del 1988 - apposite relazioni illustrative, da allegare al detto stato di previsione, sulla complessiva spesa del personale in servizio permanente, su quello in ferma di leva o volontario, nonché sullo stato di attuazione dei programmi dei capitoli ricompresi nella rubrica "Ammodernamento e rinnovamento" e del capitolo n. 7010.

5.4. - Pensioni

Nel richiamare quanto rappresentato nel precedente punto 2.1.3. in ordine alla riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare introdotto con la legge n. 335/1995, si rappresenta la necessità di una puntuale determinazione degli stanziamenti relativi al personale in quiescenza - categoria III - da parte di quelle Amministrazioni che

mantengono ancora, a carico dei propri stati di previsione, gli oneri per i "trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni fissi non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa".

Nulla è innovato per quanto riguarda i capitoli su cui gravano le spese per l'indennità per una sola volta in luogo di pensione, indennità di licenziamento e similari, le spese derivanti dalla ricongiunzione dei servizi, le indennità per una volta tanto ai mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio.

5.5. - Spese di personale.

Anche per il nuovo esercizio è confermata la procedura informatica per la quale viene richiesta un'analisi delle previsioni di bilancio mediante appositi modelli di rilevazione che ogni Direzione Generale, che gestisce personale, compila e invia alle competenti Ragionerie centrali.

I cennati modelli, come per il decorso esercizio, sono volti a pervenire ad una puntuale applicazione dell'articolo 65, comma 1 del decreto legislativo n. 29 del 1993, nel testo sostituito dal decreto legislativo n. 546 del 1993, con il quale, attraverso l'evidenziazione delle spese di personale a preventivo, si perviene ad una programmata gestione del personale. Tale adempimento si inquadra nel processo di monitoraggio del costo del personale e di analisi dei fenomeni gestionali, già avviato con i "conti annuali" 1992, 1993, 1994 e 1995 e, che si pongono in correlazione con le rendicontazioni di bilancio.

Con successiva circolare saranno fornite le istruzioni per una uniforme rilevazione.

5.6. - Allegato relativo alle spese per la ricerca scientifica e tecnologica.

Allo scopo di porre in evidenza le spese destinate alla ricerca scientifica e tecnologica, agli stati di previsione dei singoli Ministeri dovrà essere unito apposito allegato. Considerata l'importanza di tale documento ai fini dell'individuazione e della quantificazione delle **risorse finanziarie destinate dallo Stato alla ricerca scientifica e tecnologica,** si ribadiscono le istruzioni impartite in passato.

5.7. - Articoli del disegno di legge.

Insieme alle proposte di previsione, ciascuna Amministrazione dovrà far avere anche lo schema degli articoli relativi al proprio stato di previsione, da inserire nella legge di approvazione del bilancio, tenendo presente che non possono essere prese in considerazione proposte di norme che non risultino coerenti con la natura di detta legge.

5.8. - Note preliminari degli stati di previsione.

Ciascuno stato di previsione dovrà essere illustrato da una "nota preliminare", che risponda puntualmente alle prescrizioni del quarto comma dell'articolo 2 della legge n. 468 del 1978, come sostituito dalla legge n. 362 del 1988. Su questo adempimento si richiama la particolare attenzione delle singole Amministrazioni, come pure sulla necessità - fermo restando l'esigenza della riconsiderazione delle previsioni sulla base del criterio "base zero" - di fornire puntualmente le ragioni di variazioni di importo superiore a 1 miliardo di lire, relative a capitoli di spesa non obbligatorie o non predeterminate per legge, la cui dotazione previsionale sia stata definita con criteri difformi da quelli indicati nella presente circolare.

Una apposita sezione delle note preliminari dovrà contenere altresì una illustrazione delle direttive politiche e politico-economiche relative alla spesa di competenza di ciascun Ministero, al fine di dare conto dell'azione che l'Amministrazione intende svolgere nei campi di competenza nel corso della gestione 1997 sulla base della legislazione vigente, prescindendo, quindi, da quelle misure che potranno essere adottate in sede di legge finanziaria sulla base delle segnalazioni che ciascuna Amministrazione dovrà fare avere nell'apposito "documento" da trasmettere a corredo del bilancio 1997.

Nel rammentare inoltre che, in applicazione di quanto previsto da specifiche disposizioni legislative, annualmente sono da allegare ai singoli stati di previsione le relazioni sullo stato di attuazione dei programmi previsti dalle disposizioni medesime, si ricorda che anche per il prossimo esercizio finanziario - ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 770 del 1986, concernente disciplina delle procedure contrattuali dello Stato per l'esecuzione di programmi di ricerca e per l'acquisizione e la manutenzione di prodotti ad alta tecnologia - i Ministri, con le relazioni preliminari ai singoli stati di previsione, devono informare il Parlamento sui programmi attuati ai sensi della legge stessa.

Le stesse relazioni preliminari - in ottemperanza alla richiesta della Commissione Pubblica Istruzione del Senato, formulata in occasione dell'esame dei documenti di bilancio 1987 - devono inoltre contenere una nota esplicativa degli stanziamenti riservati alla ricerca scientifica, di cui all'apposito allegato a ciascuna tabella, mirante a fornire gli elementi essenziali relativi al loro utilizzo e destinazione.

Si richiama l'attenzione delle Ragionerie Centrali affinchè l'analisi delle assegnazioni e delle variazioni degli stanziamenti sia in armonia con le note apposte ai singoli capitoli e con i dettagli forniti negli appositi allegati. Le note non dovranno avere carattere generico, ma dovranno effettivamente dar conto dei motivi che sono alla base della richiesta

variazione; particolari illustrazioni si richiedono ove le variazioni stesse risultino superiori alle percentuali indicate nella circolare a cui si rinvia.

5.9. - Relazione aggiuntiva.

Si rappresenta la necessità che le Amministrazioni predispongano per il successivo inserimento nelle note preliminari degli stati di previsione, una relazione che:

- **in una prima sezione** evidenzi le ipotesi in base alle quali vengono calcolate le variazioni dei capitoli di spesa derivanti da indicizzazioni, parametri predeterminati ed adeguamenti automatici, nonchè indichi le modifiche e le integrazioni legislative e gli strumenti necessari per rendere effettivo il controllo, il contenimento e l'abrogazione dei meccanismi automatici che fanno crescere la spesa pubblica;
- **in una seconda sezione** individui gli aggregati di spesa che rivestono adeguamenti di carattere sostanzialmente obbligatorio - collegati cioè a situazioni giuridiche soggettive non modificabili con l'impostazione di documenti di bilancio (oneri per il personale in servizio, in quiescenza, ecc.) - al fine di definire un'area consolidata per la quale l'esame parlamentare potrebbe condursi con caratteri di globalità, distinguendola dall'area di possibili aggiustamenti discrezionali.

5.10. - Elenchi da allegare alla Tabella n. 2 (Tesoro).

Le Ragionerie presso le Amministrazioni Centrali sono invitate a segnalare, nel testo conclusivo delle previsioni, i capitoli da includere negli elenchi allegati allo stato di previsione del Ministero del tesoro concernenti:

- spese obbligatorie e d'ordine (Elenco n. 1);
- capitoli per i quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'articolo 12, comma 1, della legge n. 468 del 1978 (Elenco n. 2);
- capitoli per i quali è concessa al Ministro del tesoro la facoltà di cui all'articolo 12, comma 2, della legge n. 468 del 1978 (Elenco n. 3).

Inoltre, sarà cura delle Ragionerie centrali rivedere la classificazione economica e funzionale ai fini dell'aggiornamento dei raggruppamenti dei capitoli secondo i codici economico e funzionale, di cui agli Allegati n. 1 e n. 2 che corredano i singoli stati di previsione.

5.11. - Nomenclatore degli atti.

Tenuto conto della notevole rilevanza che vanno assumendo i riferimenti normativi dei vari capitoli, in relazione al decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni, si sottolinea la necessità di procedere, ove occorra, all'aggiornamento del "Nomenclatore

degli atti", attesa, altresì, l'opportunità di pervenire ad una versione di tale fondamentale documento anche in occasione dell'annuale provvedimento di assestamento del bilancio di previsione e del disegno di legge sul rendiconto generale dello Stato.

Nell'opera di aggiornamento del nomenclatore - dinamicamente considerato anche con l'inclusione della legislazione sopravvenuta - riveste particolare importanza l'attività di verifica delle Ragionerie Centrali per i riferimenti delle previsioni 1996 e ciò risulta anche funzionale per l'attuazione delle norme sul processo di spesa (mandato elettronico).

5.12. - Spese per l'informatica.

In considerazione della rilevanza qualitativa e quantitativa che le spese per l'informatica rivestono nei vari stati di previsione, e in coerenza con le conformi indicazioni dell'Autorità per l'informatica, le Amministrazioni dovranno far pervenire una relazione che, con riferimento a ciascun capitolo interessato, evidenzi la tipologia delle spese da sostenere e le singole componenti, ribadendo che quelle connesse alla gestione e alla manutenzione dei servizi informatici - di evidente natura corrente - debbono avere diversa collocazione rispetto a quelle di costituzione o di sviluppo dei servizi stessi, di natura di conto capitale.

Anche per le spese in questione andranno, comunque, predisposte note giustificative degli stanziamenti secondo quanto precisato nel precedente punto 2.1.1..

5.13. - Oneri risarcitori

L'articolo 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, ha demandato al Ministro del tesoro il compito di determinare, con proprio decreto, i criteri e le modalità di applicazione della norma, recata dallo stesso comma 36, che disciplina la corresponsione degli oneri risarcitori in caso di ritardato pagamento.

In attuazione di tale norma, é stato emanato il decreto del Ministro del tesoro del 21 gennaio 1996 - in corso di registrazione alla Corte dei Conti - contenente la direttiva generale per la corresponsione degli oneri risarcitori per ritardato pagamento delle retribuzioni, pensioni e provvidenze di natura assistenziale a favore dei creditori delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

L'articolo 4 del citato decreto prevede, tra l'altro, che la spesa relativa agli interessi o alla rivalutazione monetaria per ritardato pagamento delle retribuzioni ai dipendenti dello Stato e delle pensioni venga imputata ad appositi capitoli, aventi natura di spesa obbligatoria, da istituire negli stati di previsione delle singole Amministrazioni per imputarvi in modo uniforme tali spese.

Ciò premesso le Amministrazioni in indirizzo avranno cura di proporre, con le previsioni per il 1997, l'istituzione di un capitolo - da collocare nella Rubrica Servizi generali, sotto la Categoria IX - Somme non attribuibili - denominato "Spese per interessi o

rivalutazione monetaria per ritardato pagamento delle retribuzioni, pensioni e provvidenze di natura assistenziale a favore dei creditori dell'Amministrazione" (9.5.0.-21.6.0.). Al capitolo in questione, verrà attribuita la natura di spesa obbligatoria e riportato "per memoria".

6.- CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI

Le proposte di previsione - contestualmente, come viene specificato nell'apposita circolare, alle proposte per l'assestamento del bilancio 1996 - andranno riportate nelle più volte richiamate "schede-capitolo" per il bilancio annuale di competenza e di cassa 1997 e nelle schede per il bilancio pluriennale 1997-1999: dette schede dovranno essere ritirate a cura delle Ragionerie Centrali - per il successivo inoltro alle competenti Amministrazioni - il **1 aprile 1996** presso la Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale del Bilancio Divisione III - Via XX Settembre n. 97.

Giova avvertire che le schede-capitolo da ritirare potranno non essere completamente in linea con gli effetti del decreto-legge n. 93/96 più volte citato, ma dei relativi effetti riduttivi le Amministrazioni dovranno tenere conto in sede di formulazione delle nuove proposte di previsione.

Dovendosi procedere alla presentazione del progetto di bilancio al Parlamento entro il prossimo mese di luglio, al fine di rendere possibili gli adempimenti del Governo e di questo Ministero, le richiamate "schede-capitolo", debitamente compilate, dovranno essere restituite alle coesistenti Ragionerie Centrali inderogabilmente **entro il 24 aprile 1996**.

Le Ragionerie Centrali avranno cura di provvedere ad inserire negli archivi del Sistema dipartimentale dell'Ispettorato Generale del Bilancio, gli elementi previsionali contenuti nelle più volte richiamate "schede-capitolo" **entro il 6 maggio 1996.**

Completato l'inserimento dei dati potranno essere richieste all'Ispettorato generale del bilancio - Divisione III - le stampe delle proposte di bilancio 1997 da sottoporre ai competenti Consigli di Amministrazione per gli adempimenti di pertinenza.

Per i capitoli di entrata in gestione alle singole Amministrazioni si dovranno seguire le stesse procedure previste per le spese.

Infine, le proposte di previsione di competenza e di cassa per l'anno 1997 e di sola competenza per il bilancio pluriennale 1997-1999, nonchè tutti gli elaborati di corredo previsti dalla presente circolare dovranno pervenire a questo Ministero medesimo **entro il 10 maggio 1996.**

96A1998

CIRCOLARE 14 marzo 1996, n. 25.

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

A tutti i Ministeri

A tutte le amministrazioni autonome

A tutte le ragionerie centrali presso i Ministeri e le amministrazioni autonome

e, per conoscenza:

Alla Corte dei conti

1. L'azione di risanamento della finanza pubblica ha ottenuto nel decorso 1995 importanti risultati: il fabbisogno si è attestato intorno a 130.300 miliardi, in linea con il livello programmato nel settembre 1994; l'avanzo primario è stato intorno ai 63.000 miliardi, pari al 3,5 per cento del PIL; dopo un ventennio di continua crescita, il rapporto debito/PIL è diminuito.

Il positivo andamento del ciclo economico ha favorito il contenimento del fabbisogno, nonostante la crescita degli oneri per il servizio del debito.

La correzione posta in essere per il 1996 e per il triennio 1996-1998 intende proseguire il lungo percorso di rientro della finanza pubblica verso parametri più rassicuranti, confermando gli obiettivi prefigurati nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Il suo completamento, disposto con decreto-legge n. 565 del 1995, di recente reiterato con decreto-legge n. 93 del 1996, ha operato anche su talune spese di bilancio, con riduzioni effettuate mediante atto amministrativo.

Il disegno di legge di assestamento delle previsioni 1996 si inserisce in tale contesto, esplicando la sua principale funzione di aggiustamento nel corso della gestione e ponendosi come componente significativa della manovra di bilancio, pur nella sua configurazione di provvedimento di natura formale.

In definitiva, l'assestamento del bilancio è chiamato a svolgere una funzione ricognitiva della manovra in atto e costituisce punto di riferimento della manovra da attuare per il 1997 e per il triennio 1997-1999.

*
* *

Dal lato delle entrate, le previsioni di bilancio vanno riviste alla luce del citato quadro macroeconomico di riferimento, tenendo conto della più recente evoluzione naturale del gettito di ciascuna entrata tributaria o contributiva in relazione alla natura del cespite.

Dal lato delle spese, la predisposizione del disegno di legge di assestamento del bilancio appare quest'anno particolarmente impegnativa alla luce delle riduzioni disposte dal citato decreto-legge di completamento della manovra di finanza pubblica, nonché del comma 5 dell'art. 2 del decreto-legge n. 41 del 1995, convertito nella legge n. 85 del 1995, recante per il triennio 1996-1998 un tetto massimo di incremento, nella misura dell'1 per cento annuo, per le spese ridotte ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

Con riguardo a quest'ultima norma, si richiamano le istruzioni contenute nella circolare n. 18 del 1995: anche per il 1996, per le spese non legislativamente predeterminate, assoggettate alla riduzione, l'eventuale proposta di incremento in sede di assestamento:

non potrà superare la predetta percentuale dell'1 per cento riferita alla categoria economica interessata, limitatamente alla quota parte su cui ha operato la riduzione disposta dal decreto-legge;

andrà compensata con corrispondente riduzione di spese non predeterminate legislativamente nell'ambito della medesima o di altra categoria economica;

sarà considerata utilizzo anticipato della facoltà prevista per l'anno 1997, con conseguente impossibilità di procedere ad ulteriore incremento in sede di previsione per il nuovo esercizio.

In proposito, appare indispensabile che il comportamento propositivo di ciascuna amministrazione comporti una approfondita e consapevole riconsiderazione di tutti gli stanziamenti di bilancio, in modo da evitare proposte non vagliate con estrema severità e selettività, ovvero rispondenti a logiche puramente incrementali.

Con l'assestamento delle previsioni 1996, pertanto — nel ribadire che non potranno essere assecondate mere richieste di maggiori stanziamenti — le amministrazioni non dovranno limitarsi a proporre variazioni di carattere compensativo, ma dovranno altresì attivarsi, previa un'attenta opera di monitoraggio delle spese, per segnalare le possibili riduzioni da apportare alle dotazioni di bilancio in conseguenza della cennata revisione.

Una responsabile valutazione della reale congruità dei mezzi disponibili va effettuata per le spese per acquisto di beni e servizi e per i trasferimenti di risorse ad altri soggetti, che individuano aree dove potrebbero esistere sia pur limitati margini di discrezionalità; si appalesano pertanto maggiormente suscettibili di ridimensionamento, oltre ai trasferimenti discrezionali, le spese di rappresentanza, le spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, mostre, ecc., l'acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni, le spese per studi, i compensi per speciali incarichi.

In particolare, alla luce delle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 40 a 44, della legge n. 549 del 1995 (collegato alla finanziaria 1996), i contributi ad enti, associazioni e organismi vari, concentrati in unico capitolo per ciascuna amministrazione, non potranno essere incrementati in sede di assestamento. Nel contempo, occorre opportunamente rivedere gli altri eventuali contributi a carattere discrezionale: in considerazione della delicata situazione della finanza pubblica, non può essere più riconosciuto ad essi quel grado di necessità che originariamente fu posto alla base della loro determinazione.

Un supporto alla richiesta azione di contenimento delle spese per l'acquisto di beni e servizi è offerto dalla possibilità redistributiva prevista dalle disposizioni di cui agli articoli 13, comma 14, e 24, commi 2 e 15, della legge 28 dicembre 1995, n. 551, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996.

2. Il provvedimento legislativo di assestamento dovrà essere presentato al Parlamento entro il prossimo 30 giugno, secondo quanto stabilito dall'art. 17, comma 1, della legge n. 468 del 1978. Al fine di pervenire alla più corretta predisposizione di tale provvedimento, tenuto conto anche delle specifiche indicazioni della predetta normativa, le valutazioni non potranno prescindere da un attento e puntuale apprezzamento della consistenza dei residui attivi e passivi risultanti al 31 dicembre 1995.

Le variazioni da proporre per ciascun capitolo dovranno distintamente riguardare:

a) la consistenza dei residui (Rs);

b) la previsione di competenza (Cp);

c) la previsione di cassa (Cs),

e dovranno essere riportate nelle medesime «schede-capitolo», utilizzate per le proposte di previsione relative all'anno 1997, che le ragionerie centrali ritireranno il 1° aprile 1996 presso la Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio divisione III - Via XX Settembre, n. 97, per il successivo inoltro alle amministrazioni competenti.

In dette «schede-capitolo» — oltre a numero, denominazione e previsione iniziale 1996 di ciascun capitolo — sono riportate le variazioni conosciute dal Sistema informativo, in dipendenza di atti amministrativi, intervenute dal 1° gennaio c.a. alla data della stampa delle schede medesime.

Attesi gli ulteriori adempimenti dell'Ispettorato generale del bilancio e i tempi tecnici per i successivi lavori di approntamento, le amministrazioni dovranno far pervenire alle coesistenti ragionerie centrali entro il 24 aprile 1996 le richiamate «schede-capitolo», con le proposte di assestamento per competenza e cassa, integrate:

con le variazioni per atto amministrativo eventualmente intervenute successivamente alla stampa delle «schede-capitolo» o non esposte nelle schede stesse;

con le variazioni verificatesi nella consistenza dei residui sulla scorta del rendiconto 1995.

Le stesse ragionerie centrali avranno cura di inserire — contestualmente alle proposte di previsione per il 1997 — negli archivi del Sistema dipartimentale dell'Ispettorato generale del bilancio gli elementi relativi all'assestamento 1996, contenuti nelle predette «schede-capitolo», entro il 6 maggio 1996 e trasmetteranno le schede stesse a questo Ministero entro il 10 maggio 1996.

Gli stessi adempimenti devono intendersi riferiti anche ai capitoli di entrata gestiti dalle singole amministrazioni.

Con l'occasione si precisa che le ragionerie centrali potranno indicare nelle schede-capitolo le eventuali proposte di modifica dei riferimenti normativi, ai fini dell'aggiornamento del «Nomenclatore degli atti».

3. Variazioni alle previsioni di competenza.

Com'è noto i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato stabiliti con la legge finanziaria non possono essere elevati con il provvedimento legislativo di assestamento delle previsioni del bilancio; conseguentemente, in questo provvedimento non possono comunque essere accolte variazioni che risultino peggiorative dei detti saldi approvati dal Parlamento.

Tale esigenza, peraltro, è rafforzata dalle condizioni attuali della finanza pubblica ed appare imprescindibile ove si consideri il carattere meramente formale del provvedimento di assestamento.

In particolare, eventuali proposte di variazioni aumentative delle dotazioni di spesa, nei limiti e con le indicazioni in precedenza riportate, non solo debbono essere strettamente correlate alle effettive ed inderogabili occorrenze, ma debbono trovare integrale compensazione in proposte riduttive di stanziamenti di altri capitoli dello stesso stato di previsione, non aventi carattere di spesa obbligatoria.

Sembra, inoltre, opportuno richiamare l'attenzione degli uffici competenti sulla verifica della congruità degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese per stipendi e retribuzioni al personale in servizio, al fine di evitare il verificarsi di eccedenze e tenuto conto che occorre provvedere al puntuale versamento delle ritenute erariali, previdenziali e assistenziali.

Le proposte di variazioni, che dovranno rivestire, comunque, carattere compensativo, andranno corredate da dettagliate «note illustrative» che valgano in particolare a giustificare sia le sopravvenute maggiori esigenze, sia i motivi che consentono di operare, in via definitiva, le corrispondenti riduzioni. Parimenti vanno illustrate le riduzioni proposte a seguito dell'auspicata riconsiderazione di tutte le dotazioni di bilancio, con particolare riguardo alla spesa relativamente flessibile.

È appena il caso di avvertire, poi, che data la particolare situazione della finanza pubblica, verranno automaticamente acquisite tutte quelle riduzioni proposte a fronte di richieste di aumenti per sopravvenute esigenze che non dovessero trovare accoglimento in quanto non riconosciute di carattere prioritario ed essenziale.

Sempre in tema di spese, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sullo speciale regime vincolistico cui sono assoggettati gli stanziamenti di quei capitoli di natura non obbligatoria eventualmente utilizzati da leggi a fini di copertura (art. 11-*ter*, lettera *c)*, legge n. 468 del 1978).

Per le entrate, come sopra indicato, le proposte di assestamento in termini di competenza dovranno essere formulate sulla scorta, oltreché delle intervenute modifiche legislative, delle più aggiornate indicazioni sull'evoluzione tendenziale del gettito.

4. Variazioni alle previsioni di cassa.

Le «previsioni assestate» dei residui e della competenza determinano, com'è noto, i nuovi volumi delle masse acquisibili e spendibili (Rs + Cp) alle quali le amministrazioni dovranno riferirsi per proporre le variazioni alle previsioni di cassa per l'anno 1996.

Per le entrate, le proposte di variazioni alle previsioni di cassa dovranno in particolare tener conto di eventuali rilevanti scostamenti della consistenza dei residui rispetto a quella presunta considerata in sede di previsioni iniziali.

Per le spese è da evidenziare, innanzitutto, che in passato si è manifestato spesso il fenomeno di notevoli scostamenti tra dotazioni di cassa richieste ed effettive realizzazioni. Peraltro, occorre anche evitare che per il 1997 possano verificarsi, per alcune amministrazioni, le difficoltà di pagamento insorte in decorsi esercizi, nonostante le istruzioni impartite, a seguito di una errata valutazione della consistenza presunta dei residui passivi.

Premesso quanto sopra, al fine di pervenire agli aggiustamenti più opportuni, le varie amministrazioni sono pregate di procedere con estrema cura e meticolosità alla determinazione delle autorizzazioni di cassa, da assegnare a ciascun capitolo, sulla base:

a) delle operazioni finora poste in essere e di particolari fattori amministrativi e legislativi che possono influenzare il volume dei pagamenti;

b) del grado di liquidabilità delle spese in rapporto alle proprie capacità operative;

c) della estensione del riesame a tutti i capitoli di bilancio, ancorché non interessati da variazioni alla massa spendibile.

In linea generale, le necessità di maggiori previsioni in termini di cassa, che dovessero presentarsi per taluni capitoli di spesa, dovranno essere prioritariamente soddisfatte con le disponibilità delle autorizzazioni già iscritte in bilancio e, quindi, trovare compensazione nell'ambito dello stesso stato di previsione.

Nel caso in cui particolari, inderogabili motivi richiedessero di superare detto limite complessivo, dovranno essere dettagliatamente illustrati tali motivi, che lo scrivente si riserva di valutare nel quadro delle esigenze generali e compatibilmente con le risorse disponibili.

Si avverte, infine, che eventuali disfunzioni derivanti da una errata valutazione dei residui passivi presunti al 31 dicembre 1996 non potranno che essere riconnesse alla responsabilità delle amministrazioni proponenti.

*
* *

Tenuto conto dell'importanza che la legge n. 468 del 1978 attribuisce all'assestamento del bilancio e dell'attività particolarmente impegnativa che l'adempimento richiede, si invitano le ragionerie centrali a prestare la consueta massima collaborazione alle amministrazioni.

Si ringrazia e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione al riguardo.

p. *Il Ministro:* GIARDA

96A1999

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 14 marzo 1996, n. F.L. 10/96.

Concorso erariale sull'onere di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali.

Ai prefetti della Repubblica

A tutte le amministrazioni provinciali

A tutti i comuni

A tutte le comunità montane

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali

Alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministero interno - Sezione enti locali

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato

Al Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la fiscalità locale

Al Ministero del bilancio e della programmazione economica

Alla Cassa depositi e prestiti

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

Al commissario dello Stato nella regione siciliana

Al rappresentante del Governo nella regione sarda

Al rapresentante del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario

Agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno - Presso le prefetture dei capoluoghi di regione

Alla Scuola superiore dell'Amministrazione civile dell'interno

All'A.N.C.I.

All'U.P.I.

All'U.N.C.E.M.

All'Istituto nazionale di statistica

1. *Premessa.*

La contribuzione erariale sui mutui contratti nel 1995 dagli enti locali è regolata dall'art. 46-*bis*, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'art. 5-*bis*, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

In particolare, le disposizioni prevedono che l'attivazione del contributo erariale sui mutui contratti dagli enti locali nel 1995 avviene sulla base di apposita certificazione, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, da presentare entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 31 marzo 1996. Il decreto interministeriale è stato emanato in data 11 ottobre 1995 ed è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1995.

Con le disposizioni introdotte dall'art. 5-*bis*, del decreto-legge n. 444 del 1995, è consentito l'utilizzo ad esaurimento delle quote residue dei contributi attribuiti per gli anni dal 1988 al 1992 a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti ed è fissato al 31 marzo di ogni anno il termine perentorio, a pena di decadenza, di presentazione della certificazione sui mutui. Inoltre, con i commi 6 e 7, dell'art. 5, del citato decreto-legge n. 444 del 1995, sono state introdotte due innovazioni sui mutui assunti dagli enti locali. La prima prevede la possibilità di rinegoziare il capitale residuo dei mutui; la seconda una decorrenza posticipata dell'ammortamento.

Debbono per il resto confermarsi le disposizioni che hanno regolato il concorso erariale sui mutui contratti nel 1994 ed in particolare le istruzioni impartite con la circolare FL6 del 12 febbraio 1993 sulle modalità di compilazione dei certificati e sui controlli prefettizi da eseguire in ordine alle certificazioni ed alla documentazione allegata.

2. *Certificazione.*

Il Poligrafico dello Stato ha provveduto a stampare il modello del certificato che non si discosta da quello relativo ai mutui contratti nel 1994. Non viene stampata la guida in quanto già pubblicata unitamente alla citata circolare F.L. 6/93.

All'avvenuta consegna dei certificati da parte del Poligrafico dello Stato sarà cura delle prefetture assicurare telegraficamente questa Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari, del buon esito delle operazioni o segnalare eventuali difficoltà e contrattempi che potrebbero ritardare la consegna stessa.

Nell'eventualità di mancato recapito dei certificati entro il tempo utile alla loro presentazione, gli enti locali sono autorizzati a presentare copia del documento da sostituire successivamente. Allo scopo potrà essere utilizzato il modello del certificato pubblicato nella citata *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1995.

3. *Termini e sanzioni.*

I certificati sui mutui di contrazione 1995 dei comuni, delle province e delle comunità montane debbono essere presentati in originale e copia autentica, debitamente sottoscritte dal segretario e dal ragioniere ove esista, *improrogabilmente entro il 31 marzo 1996*, alla prefettura competente per territorio.

Fa fede il timbro postale della raccomandata. È tuttavia consigliabile il recapito per le vie brevi.

Il mancato rispetto del termine di presentazione del documento comporta necessariamente l'applicazione della sanzione consistente nella perdita del contributo erariale. L'omissione della firma di una delle due persone tenute è equiparata alla mancata presentazione del certificato.

4. *Contribuzioni esterne.*

Nel confermare le modalità di segnalazione e determinazione delle contribuzioni concesse da parte di altri enti indicate nella circolare F.L. 6/93, si precisa che l'attualizzazione delle contribuzioni esterne di durata superiore a quella del piano di ammortamento dei mutui deve essere computata al tasso annuale del 6% riconosciuto attualmente dalla disciplina della tesoreria unica.

5. *Quantificazione del fondo per lo sviluppo degli investimenti e determinazione dei plafond residuali.*

Come indicato nella premessa, le disposizioni previste dall'art. 5-*bis*, del decreto-legge n. 444/1995, hanno posto a regime l'utilizzo ad esaurimento delle quote residue di plafond attribuite per gli anni dal 1988 al 1992.

Sul sistema telematico «Videotel» sono visualizzabili le eventuali quote residue nonché l'ammontare del contributo sul fondo per lo sviluppo degli investimenti per l'anno 1996 aggiornato al 31 dicembre 1995.

I dati non sono comprensivi dei mutui di contrazione 1995 e delle eventuali variazioni intervenute nello stesso anno sui mutui già ammessi alla contribuzione erariale, in quanto in corso di acquisizione.

L'ammontare definitivo del contributo spettante per il 1996 sarà determinato in sede di erogazione del relativo saldo che avverrà, come di consueto, entro il mese di novembre del corrente anno.

Si pone, al riguardo, la necessità di una particolare attenzione nella corretta lettura dell'ammontare del fondo in argomento per gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario ed ai quali è stato già concesso dalla Cassa depositi e prestiti il mutuo a ripiano della situazione debitoria pregressa. Per tali enti le attribuzioni sul fondo per lo sviluppo degli investimenti sono comprensive, degli oneri di ammortamento del mutuo a ripiano del fabbisogno finanziario, che questo Ministero eroga direttamente all'istituto mutuante.

6. *Rinegoziazione del capitale residuo dei mutui.*

L'art. 5, comma 6, del citato decreto-legge n. 444/1995, ha introdotto la possibilità per gli enti di poter rinegoziare le condizioni contrattuali sul capitale residuo dei mutui assunti negli anni precedenti ed ancora in ammortamento. Tale possibilità, che per la Cassa depositi e prestiti decorre, ai sensi del successivo comma 8, dall'esercizio 1995, determina la predisposizione di un nuovo piano di ammortamento sulla sommatoria dei capitali residui e la conseguente revoca dei piani di ammortamento dei mutui rinegoziati.

Il nuovo mutuo che viene a generarsi a seguito di detta operazione non è assoggettabile ai benefici erariali a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti. Ciò in quanto la norma stabilisce che per i mutui rinegoziati permane, per la durata originaria dell'ammortamento, il concorso erariale nella misura precedentemente attribuita.

Nel caso in cui a seguito della rinegoziazione l'attribuzione erariale sui mutui rinegoziati sia superiore all'annualità di ammortamento del mutuo assunto a seguito dell'operazione in argomento, il concorso erariale eccedente resta a disposizione dell'ente che nell'ambito delle proprie discrezionalità decisionali ed in ossequio alla normativa vigente in materia ne stabilisce l'utilizzo.

Si coglie l'occasione per precisare che con la rinegoziazione le parti interessate hanno la possibilità di ridefinire le condizioni contrattuali precedentemente concordate senza pregiudicare la validità del contratto che, pertanto, continua a produrre i suoi effetti giuridici. Ne consegue che la rinegoziazione non è assimilabile all'assunzione di nuovi mutui a fronte di capitali residui derivanti dall'estinzione anticipata di somme già mutuate.

7. *Decorrenza posticipata dell'ammortamento.*

Particolare importanza riveste l'innovazione introdotta con il comma 7, del citato art. 5, del decreto-legge n. 444/1995 il quale stabilisce che dal 1996 è facoltà degli enti richiedere agli istituti mutuanti di far decorre l'ammortamento dei mutui di nuova contrazione dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello della loro concessione. Per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti tale facoltà decorre dal 1995.

In tale circostanza la richiesta dell'intervento erariale deve essere formulata dall'ente mediante la presentazione della certificazione sui mutui da prodursi entro il 31 marzo dell'anno successivo all'assunzione del mutuo ed il sostegno erariale verrà corrisposto da questo Ministero a decorrere dal primo anno di ammortamento.

8. *Adempimenti delle prefetture.*

Diversamente da quanto indicato al paragrafo 5, della circolare F.L. 6 del 12 febbraio 1993, attinente la delega delle funzioni sul procedimento amministrativo, introdotta con il decreto del Ministro dell'interno n. 5978/E3 del 5 agosto 1992, e come già precisato nella circolare telegrafica F.L. 4 del 6 marzo 1995, avverso i provvedimenti di esclusione, sulla base delle disposizioni contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241, l'ente ha termine sessanta giorni per proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente o, in alternativa, centoventi giorni per proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Relativamente alla certificazione sui mutui contratti dagli enti locali nel 1995, entro il 30 aprile 1996 le prefetture dovranno trasmettere al Ministero dell'interno gli originali dei certificati muniti del bollo di arrivo ufficiale e completi del provvedimento adottato.

Stante l'esiguità dei residui plafonds a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti e al fine di ridurre la mole di documentazione che ogni anno viene trasmessa, gli enti non sono più tenuti ad inviare la certificazione sui mutui qualora la stessa risulti totalmente negativa. Tali certificazioni quindi non dovranno più essere inviate a questo Ministero ma restare agli atti delle competenti prefetture.

Le certificazioni positive dovranno essere inviate con plichi separati, con le modalità di seguito indicate:

1) enti che richiedono il contributo per i mutui contratti sia con istituti diversi che con quelli preferenziali;

2) enti che richiedono il contributo esclusivamente per i mutui concessi dagli istituti preferenziali.

Si invitano le prefetture a portare a conoscenza degli enti interessati il contenuto della presente convocando, ove lo ritengano opportuno, apposite riunioni di servizio.

Il direttore generale
dell'Amministrazione civile
GELATI

96A2031

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 324ª seduta pubblica per mercoledì 3 aprile 1996, alle ore dodici, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione finale del disegno di legge:

S. 2574 - Conversione in legge del decreto-legge 12 marzo 1996, n. 121, recante disposizioni urgenti sulle modalità di espressione del voto per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (Approvato dal Senato) - (3933).

96A2093

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996, recante elaborazione dei parametri per la determinazione dei ricavi, compensi e volume d'affari sulla base delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio sull'attività svolta.

Si rende noto che per il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996, recante elaborazione dei parametri per la determinazione di ricavi, compensi e volume d'affari sulla base delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio sull'attività svolta, già pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 25 del 31 gennaio 1996, è intervenuta la registrazione da parte della Corte dei conti, in data 21 marzo 1996, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 159.

96A2052

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Modificazione alla circoscrizione territoriale del consolato d'Italia di prima categoria in San Gallo

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del consolato d'Italia di prima categoria in San Gallo è modificata come segue: i cantoni di San Gallo, Appenzello, Turgovia ed il principato del Liechtenstein.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto a decorrere dal 1° marzo 1996.

Roma, 13 marzo 1996

Il Ministro: AGNELLI

96A1964

Limitazione di funzioni del titolare del consolato generale onorario in Lomé (Togo)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Marziano Bianchi, console generale onorario in Lomé (Togo), con circoscrizione territoriale comprendente lo Stato del Togo, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Accra degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Accra delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Accra dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Accra degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implicano la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

7) rilascio di certificati di residenza all'estero, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Accra;

8) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Accra della documentazione relativa al rilascio di visti;

9) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Accra della documentazione relativa al rilascio e al rinnovo dei passaporti nazionali;

10) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

11) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 1996

Il Ministro: AGNELLI

96A1965

MINISTERO DELLE FINANZE

Autorizzazione a conseguire un legato disposto a favore dello Stato

Con decreto n. 31684 in data 9 ottobre 1995 del Ministro delle finanze vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero delle finanze al n. 3 in data 21 febbraio 1996 è stato autorizzato il conseguimento del legato disposto con testamento olografo datato 3 novembre 1980, pubblicato con verbale dott. Roberto Nappi, notaio in Siena, del 25 gennaio 1988, rep. 80868, dal prof. Cesare Brandi, deceduto il 19 gennaio 1988, e consistente nella Villa Brandi sita in Siena, alla via Busseto, località Vignano, insieme con i poderi che fanno parte dell'antico possesso di casa Brandi. Il lascito è gravato da usufrutto dei poderi e da uso parziale (abitazione) della villa a favore del prof. Vittorio Rubiu Brandi.

96A1966

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Venafro

Con decreto interministeriale n. 541 in data 8 settembre 1995 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «poligono TSN», distinto in due appezzamenti limitrofi, sito nel comune di Venafro (Isernia), riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 1607, foglio 3, mappali 122 e 152, e foglio 4, mappale 29, ed alla partita 1, foglio 4, mappale 30, del nuovo catasto terreni per una superficie complessiva di mq 21.235.

96A2005

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Chiusi

Con decreto interministeriale n. 576 in data 1° febbraio 1996, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Ex poligono TSN», sito nel comune di Chiusi (Siena), riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 1, foglio 59, mappale 61, del nuovo catasto terreni ed alla partita 235, foglio 59, mappali 61/sub 1, unito al 268 e 61/sub 2 e del nuovo catasto edilizio urbano della superficie complessiva di mq 7.560.

96A1967

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 27 marzo 1996

Dollaro USA	1581,13
ECU	1974,83
Marco tedesco	1064,02
Franco francese	311,71
Lira sterlina	2403,32
Fiorino olandese	950,88
Franco belga	51,777
Peseta spagnola	12,662
Corona danese	275,55
Lira irlandese	2475,42
Dracma greca	6,529
Escudo portoghese	10,301
Dollaro canadese	1161,74
Yen giapponese	14,814
Franco svizzero	1318,60
Scellino austriaco	151,30
Corona norvegese	244,64
Corona svedese	237,26
Marco finlandese	340,10
Dollaro australiano	1226,48

96A2094

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla Lega nazionale per la difesa del cane in Milano, ad accettare un legato

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1996, la Lega nazionale per la difesa del cane, con sede in Milano, è stata autorizzata ad accettare il legato disposto dalla sig.ra Amalia Frassetto con testamento olografo pubblicato il 10 dicembre 1993 con verbale n. 44169 di repertorio, a rogito del dott. Giuseppe Remondelli, notaio in Roma, consistente in una somma di L. 5.000.000.

96A2007

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Con decreto ministeriale dell'11 marzo 1996 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Antiquaria - 12ª fiera mercato dell'antiquariato» che avrà luogo a Padova dal 20 aprile 1996 al 28 aprile 1996.

Con decreto ministeriale dell'11 marzo 1996 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Salone del complemento d'arredo» che avrà luogo a Milano dal 18 aprile 1996 al 22 aprile 1996.

Con decreto ministeriale dell'11 marzo 1996 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Confezione Expo '96 - 2ª mostra delle macchine, attrezzature ed accessori per l'industria dell'abbigliamento e della maglieria» che avrà luogo a Padova dal 19 aprile 1996 al 21 aprile 1996.

Con decreto ministeriale dell'11 marzo 1996 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Compost - 1° Salone del Compostaggio» che avrà luogo a Padova dal 31 marzo 1996 al 4 aprile 1996.

Con decreto ministeriale dell'11 marzo 1996 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «30° Vinitaly - Salone internazionale del vino e dei distillati» che avrà luogo a Verona dal 12 aprile 1996 al 16 aprile 1996.

Con decreto ministeriale dell'11 marzo 1996 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Sol - Salone nazionale dell'olio d'oliva, vergine ed extravergine» che avrà luogo a Verona dal 12 aprile 1996 al 16 aprile 1996.

Con decreto ministeriale dell'11 marzo 1996 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Euroflora '96 - 7ª esposizione internazionale del fiore e della pianta ornamentale» che avrà luogo a Genova dal 20 aprile 1996 al 28 aprile 1996.

Con decreto ministeriale dell'11 marzo 1996 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Flortec - Tecnologie per il florovivaismo» che avrà luogo a Genova dal 20 aprile 1996 al 28 aprile 1996.

96A2004

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Contingenti comunitari di importazione relativi a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese e redistribuzione di quantitativi non utilizzati dei contingenti 1995

Si informano gli operatori che con regolamento della Commissione delle Comunità europee, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale CE, sono state fissate le norme di redistribuzione nel 1996 dei quantitativi non utilizzati dei contingenti relativi all'anno 1995, di cui all'allegato II del regolamento CE n. 519/94.

L'ammontare totale riservato agli importatori tradizionali e la quota massima che può essere richiesta dagli operatori non tradizionali figurano in allegato.

Le domande di autorizzazione all'importazione, redatte in carta semplice, devono pervenire a questo Ministero entro il termine perentorio del 19 aprile p.v. (ore 15) e, se trasmesse via fax o telex, devono essere confermate entro il 22 aprile.

La Commissione comunicherà entro il 10 maggio 1996 i criteri quantitativi in base ai quali le domande potranno essere soddisfatte.

Le licenze di importazione saranno valide fino al 30 novembre 1996, termine che non potrà essere prorogato.

Gli operatori tradizionali dovranno allegare alle istanze la documentazione doganale giustificativa dell'operatività pregressa relativa agli anni 1992 e 1994 per i prodotti per i quali presentano la nuova domanda; per coloro che siano titolari di una licenza rilasciata per il 1996, in base al Regolamento CE n. 2319/95, sarà sufficiente dichiarare, separatamente, l'operatività 1992 e 1994.

Per la parte riservata agli operatori non tradizionali, potranno presentare istanza esclusivamente coloro che abbiano ottenuto licenza/e di importazione relative ai contingenti 1995 (I e II tranche) e l'abbiano utilizzata/e almeno nella misura dell'80%.

A tal fine gli operatori non tradizionali devono fornire le bolle doganali o gli originali delle licenze 1995 già utilizzate, annotate con gli scarichi doganali (ove le stesse non siano state già restituite).

Per ogni altra indicazione che deve figurare nelle istanze si richiama quanto previsto nei precedenti comunicati di questo Dicastero relativi all'oggetto.

ALLEGATO

Designazione delle merci	Codice SA/NC	Parte riservata agli importatori tradizionali	Quantità massima richiedibile da ogni operatore non tradizionale
Guanti dei codici SA/NC	4203 29 91	5.138.522 ecu	30.000 ecu
	4203 29 99		
Calzature codici SA/NC	ex 6402 99 (1)	7.002.940 paia	4.000 paia
	6403 51	767.064 paia	4.000 paia
	6403 59		
	ex 6403 91 (1)	1.605.559 paia	4.000 paia
	ex 6403 99 (1)		
	ex 6404 11 (1)	4.748.634 paia	4.000 paia
	6404 19 10	6.345.120 paia	4.000 paia
Oggetti servizio tavola o cucina di porcellana	6911 10	6.379 t	4 t
Oggetti servizio tavola o cucina di ceramica	6912 00	3.247 t	4 t
Oggetti vetro per tavola ecc.	7013	3.083 t	3 t
Autoradio codici SA/NC	8527 21	243.403 pz.	4.000 pz.
	8527 29	84.075 pz.	4.000 pz.
Giocattoli dei codici SA/NC	9503 41	39.263.058 ecu	30.000 ecu
	9503 49	26.206.620 ecu	30.000 ecu
	9503 90	104.165.595 ecu	30.000 ecu

(1) Escluse:

a) calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili.

b) calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 ecu al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

96A2035

REGIONE SICILIA

Avviso relativo alla pubblicazione del piano territoriale paesaggistico del territorio delle isole Egadi

Si avvisa che nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 8 del 17 febbraio 1996, parte I, è stato pubblicato il decreto assessoriale del 1° febbraio 1996 concernente il piano territoriale paesaggistico, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, del territorio delle isole Egadi (Trapani).

96A2011

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta *correzione* di *errori* materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'estratto del Ministero degli affari esteri concernente: «Autorizzazione all'ente morale "Procura generale della Congregazione delle Missionarie figlie di San Girolamo Emiliani", in Lecco, a svolgere pratiche di adozioni in Guatemala». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 288 dell'11 dicembre 1995).

Nel titolo dell'estratto citato in epigrafe, riportato sia nel sommario che a pag. 61, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Autorizzazione all'ente morale "Procura generale della Congregazione delle Missionarie figlie di San Girolamo Emiliani", in *Lecco*, ...», leggasi: «Autorizzazione all'ente morale "Procura generale della Congregazione delle Missionarie figlie di San Girolamo Emiliani", in *Roma*, ...»; inoltre, nel testo, dove è scritto: «"Procura generale della Congregazione delle Missionarie figlie di San Girolamo Emiliani", con sede in *Lecco, via Don Minzoni n. 6*, ...», leggasi: «"Procura generale della Congregazione delle Missionarie figlie di San Girolamo Emiliani", con sede in *Roma, via Biagio Terzi n. 10*, ...».

96A2013

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C. ESSEGICI S a s
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S G. Bosco, 3
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S n c
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I P.Z S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 385.000
- semestrale	L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 72.500
- semestrale	L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 216.000
- semestrale	L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 72.000
- semestrale	L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 215.500
- semestrale	L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 742.000
- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.400